SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 25 gennaio 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Agenzia per l'Italia digitale

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'interno

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 dicembre 2019.

Aggiornamento dell'importo per la revisione di analisi di campioni.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELL'ISPETTORATO CENTRALE
DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI
AGRO-ALIMENTARI
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale;

Visto l'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, secondo cui l'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della predetta legge n. 689/1981, è aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'Istat;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2018 emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 gennaio 2019, n. 19, con cui l'importo è stato fissato in 125,17 euro;

Considerato che il predetto indice di variazione è risultato per l'anno 2018 pari a 1,1%;

Ritenuto necessario aggiornare della stessa percentuale l'importo di 125,17 euro suindicato;

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, l'importo da versare, per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni, alla competente Tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, viene determinato in 126,55 euro.

Roma, 11 dicembre 2019

Il Ragioniere generale dello Stato: MAZZOTTA

Il Capo dell'Ispettorato: VACCARI

20A00465

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 gennaio 2020.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Teroldego Rotaliano».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
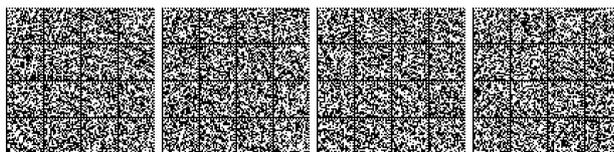
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge e dei citati regolamento (UE) n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 139 del 3 giugno 1971, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Teroldego Rotaliano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione qualità - vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 - 20 dicembre 2011, con il quale è stato approvato il disciplinare consolidato della DOP «Teroldego Rotaliano»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero - sezione qualità - vini DOP e IGP, con il quale è stato aggiornato il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Teroldego Rotaliano»;

Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Provincia autonoma di Trento, su istanza del Consorzio di tutela vini del Trentino con sede in Trento, intesa ad ottenere la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP «Teroldego Rotaliano», relativamente alle disposizioni sulle capacità nominali e la tappatura per le tipologie Superiore e Riserva di cui all'art. 7 del disciplinare, nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il parere favorevole della Provincia autonoma di Trento sulla citata proposta di modifica;

Atteso che la citata richiesta di modifica, che non comporta variazioni al documento unico ai sensi dell'art. 17, par. 6, del regolamento (UE) n. 33/2019, è stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e 10 e, in particolare è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella riunione del 24 ottobre 2019;

Considerato che, ai fini della conclusione della procedura nazionale, conformemente alle indicazioni diramate con la circolare ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva nota integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019, la proposta di modifica del disciplinare in questione è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per un periodo di almeno trenta giorni, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni;

Atteso che, a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 2019, entro il termine di trenta giorni da detta data di pubblicazione non sono pervenute istanze contenenti osservazioni sulla citata proposta di modifica del disciplinare;

Considerato che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione e pubblicizzazione, conformemente all'art. 17 del regolamento (UE) n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento (UE) n. 34/2019, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le «modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Teroldego Rotaliano»;

Ritenuto altresì di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle «modifiche ordinarie» del disciplinare di produzione in questione, nonché alla comunicazione delle stesse «modifiche ordinarie» alla Commissione U.E., tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 34/2019;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Teroldego Rotaliano» sono approvate le «modifiche ordinarie» di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 268 del 15 novembre 2019.

2. All'allegato A è riportato il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Teroldego Rotaliano» consolidato con le «modifiche ordinarie» di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1, comma 1, sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione (UE) tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nel sistema di informazione e-Ambrosia, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP «Teroldego Rotaliano» di cui all'art. 1, saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - sezione qualità - vini DOP e IGP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2020

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «TEROLDEGO ROTALIANO».

Art. 1.
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Teroldego Rotaliano» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

Teroldego Rotaliano (nel tipo rosso o Rubino);

Teroldego Rotaliano (nel tipo rosato o kretzer);

Teroldego Rotaliano superiore e superiore riserva.

Art. 2.
Base ampelografica

Il vino «Teroldego Rotaliano» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno Teroldego.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione del vino «Teroldego Rotaliano» comprende la porzione del Campo Rotaliano, ricadente nei Comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona e nella frazione di Grumo del Comune di S. Michele all'Adige.

Tale zona è così delimitata:

partendo dall'incrocio, a sud della località La Rocchetta, tra la strada statale della Val di Non (n. 43) e la strada che porta a Mezzocorona, la linea di delimitazione di zona segue, per breve tratto, la strada per Mezzocorona dove incontra e segue verso nord, il confine comunale di Mezzocorona fino alle falde del Monte Mezzocorona. Da qui segue, verso est, le falde del monte suddetto passando a sud della località le Scalette ed a nord di Ischia Trentina, S. Gottardo, dell'abitato di Mezzocorona e Sottomonte fino alla strada poderale che divide l'anzidetta ultima località dalla Vicinia. La linea di delimitazione piega quindi verso sud-est e seguendo la suddetta strada poderale raggiunge la ferrovia del Brennero (quota 209), che segue fino ad incontrare la strada provinciale per Masetto (quota 209) e lungo questa fino al ponte sulla fossa del Caldaro.

Segue detto canale verso sud-ovest, finché nei pressi del cimitero di Grumo interseca e segue per breve tratto in direzione est il limite comunale di S. Michele all'Adige inserendosi quindi sulla strada comunale che da Grumo conduce, attraversata la ferrovia del Brennero, in località Fontane.

Da detto punto il confine si innesta sulla carrareccia che in direzione nord reca alle località Chiesuretti e da tale punto devia verso ovest, lungo il limite sud delle p.f. 232-231-221/2, in comune catastale di Grumo, e le susseguenti p.f. 993, 1002, 1046, 1059 in comune catastale di Mezzolombardo.

Da detta ultima particella fondiaria il confine prosegue lungo la carrareccia che reca alla località Settepergole fino ad intersecare il limite sud della p.f. 1210. Da quest'ultima il confine segue i lati sud delle p.f. 1181-1180-1179-1178 fino a raggiungere in corrispondenza della p.f. 1177 la sponda sinistra del torrente Noce.

Indi il confine, oltrepassato il torrente Noce, risale in direzione nord lungo l'argine destro del Noce, immettendosi in località Prati Grandi sulla strada poderale che segue, in successione, i lati sud delle p.f. 531-527/1-528-519/1-512/2 in direzione della località Braide, inserendosi sulla roggia omonima e seguendola a ritroso fino ad imboccare la strada statale n. 43 al km 27,750.

Da detto punto il confine segue verso nord-ovest l'anzidetta statale fino all'incrocio a sud della Rocchetta, punto di partenza della linea di delimitazione, comprendendo nell'ultimo tratta a nord-ovest di Mezzolombardo (dal km 25, quota 234) i vigneti situati tra la strada statale n. 43 e le falde del Monte Fausior.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

I vigneti destinati alla produzione del vino «Teroldego Rotaliano» devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed al vino le sue determinate e specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Teroldego Rotaliano», non deve essere superiore a tonnellate 17 per ettaro di vigneto a coltura specializzata.

Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata, attraverso un'accurata cernita delle uve a detto limite, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La Provincia autonoma di Trento, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, modificare, nei termini stabiliti dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 art. 10, par 1, lettere *c)* e *d)*, i limiti massimi di produzione di uva per ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve, dandone immediata comunicazione all'organismo di controllo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra ma non il 75% l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della Provincia di Trento.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Teroldego Rotaliano» una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10,50 % vol.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. È consentito l'arricchimento a termini di legge con un incremento in volume massimo del 6,5% anche con mosti provenienti da altre zone.

Il vino «Teroldego Rotaliano» avente un tenore zuccherino residuo fino a 4 g/l come massimo, o fino a 9 g/l come massimo quando il tenore di acidità totale, espresso in g/l di acido tartarico, non è inferiore di più di 2 g/l al tenore di zucchero residuo, può essere qualificato con la locuzione «secco».

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

Il vino «Teroldego Rotaliano» all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Teroldego Rotaliano (nel tipo rosso o Rubino):

colore: rosso rubino piuttosto intenso, talora con orli violacei;

odore: caratteristico, gradevolmente di fruttato, particolarmente intenso;

sapore: asciutto, sapido, leggermente amarognolo, con lieve gusto di mandorla, un po' di corpo e leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21 g/l.

Teroldego Rotaliano (nel tipo rosato o kretzer):

colore: rosato, tendente al granato;

odore: caratteristico, gradevolmente di fruttato;

sapore: asciutto, sapido, leggermente amarognolo, con lieve gusto di mandorla;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l;

Teroldego Rotaliano superiore e superiore riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al rosso mattone;

odore: gradevole, etereo caratteristico e persistente;

sapore: asciutto, sapido, pieno con piacevole retrogusto amarognolo, un po' tannico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l;

Il vino rosso può portare in etichetta la specificazione «Rubino», mentre il vino rosato deve portare in etichetta la specificazione «rosato» o «kretzer».

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore indicati nel presente articolo.

Art. 7.
Designazione e presentazione

Il vino «Teroldego Rotaliano» che abbia una gradazione alcoolica complessiva minima naturale non inferiore a gradi 11,5 può fregiarsi della qualificazione «superiore» e qualora sia stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni può portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva «riserva».

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve e deve avvenire entro la zona di vinificazione di cui all'art. 5.

Il vino «Teroldego Rotaliano» nelle qualificazioni di cui al primo comma, deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità nominale da 0,375, 0,75, 1,5 e 3,0 litri con chiusura costituita da tappo raso bocca in sughero.

Alla denominazione «Teroldego Rotaliano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località - comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 - e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti.

Per il vino di cui all'art. 1, è fatto obbligo di indicare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.
Legame con l'ambiente geografico

A) *Informazioni sulla zona geografica*

Fattori naturali rilevanti per il legame:

La zona delimitata per la produzione del vino D.O.C. «Teroldego Rotaliano» comprende parte del territorio viticolo ricadente nei Comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona e nella frazione di Grumo del Comune di S. Michele all'Adige in Provincia di Trento, noto come «Campo Rotaliano» più precisamente delimitato all'art. 3.

La zona comprende una vasta area di piano (circa 1.200 ettari), sulla destra orografica del fiume Adige, protetta a settentrione dalle perpendicolari pareti montuose che sovrastano gli abitati di Mezzolombardo e Mezzocorona, ed attraversata dal torrente Noce.

Il torrente Noce con le proprie ricorrenti alluvioni ha trasformato, nei secoli, il proprio conoide di deiezione in una grande pianura dalle caratteristiche podologiche uniche oggi a noi note.

Alle alluvioni bonificatrici di detto torrente si deve infatti la particolare conformazione del suolo costituito da un vasto banco di ghiaia e ciottoli, ricchissimo di scheletro.

Il soprassuolo, o terreno agrario vero e proprio, è invece il risultato di un secolare lavoro intrapreso dall'uomo mediante l'apporto di un sottile strato di sabbia e limo ricavati dai depositi alluvionali del torrente Noce e del vicino fiume Adige.

Il limitato spessore dello strato attivo, la grande permeabilità del suolo e l'aridità del sottosuolo determinano in questa zona di piano le condizioni proprie della collina.

Dal punto di vista idrico i terreni della zona di produzione si presentano fortemente asciutti e devono, a bisogno, essere soccorsi con l'irrigazione.

I terreni vitati idonei alla produzione del vino D.O.C. «Teroldego Rotaliano» sono ubicati, di norma, ad una quota d 200 - 250 m s.l.m.

Dal punto di vista climatico la zona è caratterizzata da inverni relativamente freddi e abbastanza nevosi ed estati calde, spesso afose di giorno. Le precipitazioni medie si aggirano attorno ai 900 mm annui.

Fattori umani rilevanti per il legame:

Coltivazione della vite e produzione di vino fanno da sempre parte del bagaglio culturale della regione; lo testimoniano numerosi ritrovamenti archeologici e documenti storici che coprono un arco temporale che va dall'età del bronzo ai giorni nostri;

Testimonianze sull'attività viticola ed enologica in epoca romana sono state ritrovate anche all'interno della zona di produzione del vino in questione.

La più antica citazione sulla coltivazione del vitigno Teroldego in Provincia di Trento risale all'anno 1480 mentre successive e ripetute citazioni sul vino Teroldego sono contenute nelle cronache del Concilio di Trento scritte da Michelangelo Mariani nel 1673. Tali citazioni riconducono il vino Teroldego alla zona di produzione del «Teroldego Rotaliano», elemento testimoniato anche dal toponimo «alle Teroldeghe» presente nel Comune di Mezzolombardo e documentato sin dal XV/XVI secolo.

Da quanto sopra si evince inconfutabilmente che:

il vitigno Teroldego è coltivato nella zona da tempo immemorabile;

già nei secoli scorsi il vino Teroldego era fra i più qualificati ed apprezzati vini della regione;

il vino, già nell'antichità, era noto con il nome proprio del vitigno.

L'uso di qualificare il Teroldego con il nome geografico «Rotaliano» è relativamente più recente e nasce dall'esigenza, manifestatasi nell'ultimo dopo guerra, di contraddistinguere il prodotto originale della zona di produzione da vini similari.

«Teroldego Rotaliano» è quindi il nome impiegato per designare il vino ottenuto dalle uve del vitigno Teroldego, prodotte nel Campo Rotaliano.

La coltivazione della vite rappresenta nell'area in questione un elemento caratterizzante del paesaggio ed un importante elemento di tutela del territorio. Il geografo ed irredentista trentino Cesare Battisti, agli inizi del secolo scorso, definì il Campo Rotaliano «il più bel giardino vitato d'Europa».

La coltivazione della vite ha rappresentato, e rappresenta tuttora, la prevalente - quando non esclusiva - fonte di reddito per generazioni di famiglie contadine della zona.

Nell'arco di tempo in cui la coltivazione della vite e la storia dell'uomo si sono accompagnate ed intrecciate si sono sviluppati - come è ovvio e naturale - dei legami inscindibili che si trasmettono e rafforzano nella cultura locale. Legami che si ritrovano nelle tradizionali pratiche agronomiche ed enologiche, ma anche in ambiti culturali più ampi (tradizioni, cultura popolare, arte, gastronomia, ecc.).

Per quanto concerne l'aspetto strettamente tecnico/produttivo si evidenziano inoltre i seguenti fattori:

base ampelografica dei vigneti: il vitigno idoneo alla produzione del vino in questione rappresentato dalla varietà Teroldego;

forme di allevamento: sono quelle tradizionali della zona: pergola semplice, pergola doppia, forme a spalliera verticale (Guyot, cordone speronato, ecc.); l'adozione della forma di allevamento è effettuata sia in base alla giacitura del terreno ed all'esigenza di agevolare l'esecuzioni delle operazioni colturali, sia all'obiettivo enologico che il produttore intende perseguire;

pratiche relative all'elaborazione dei vini: sono quelle tradizionalmente praticate in zona per la produzione di vini rossi e talvolta rosati. Tali pratiche rientrano nelle correnti pratiche enologiche previste e disciplinate dal regolamento (CE) n. 606/2009.

B) *Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.*

Le caratteristiche del terreno, dell'ambiente e la secolare esperienza tramandata dai viticoltori, hanno permesso di delimitare con precisione e sulla base di rigorosi criteri la zona di produzione del «Teroldego Rotaliano».

Sia i consumatori che gli operatori del settore riconoscono al vino D.O.C. «Teroldego Rotaliano» caratteristiche organolettiche d'una singolare ed inconfondibile originalità, proprie della zona in cui il vino è prodotto, che non si ripetono né si riscontrano nei prodotti ottenuti con le uve dello stesso vitigno coltivato fuori dal Campo Rotaliano da tutti considerato l'*habitat* ideale del Teroldego. Queste differenze possono essere tecnicamente spiegate evidenziando la diversità effettivamente esistente fra il terreno del Campo Rotaliano e gli altri, anche se limitrofi.

Il vino D.O.C. «Teroldego Rotaliano» presenta, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'influenza dell'ambiente geografico sul vitigno costituente la base ampelografica del vino.

Il vino presenta parametri chimico-fisici su valori equilibrati, in particolare per quanto riguarda il rapporto acidità/alcol, e caratteristiche organolettiche chiaramente riconducibili al vitigno Teroldego.

C) *Descrizione dell'interazione casuale fra gli elementi di cui alla lettera* A) *e quelli di cui alla lettera* B).

Gli elementi di interazione casuale fra la zona geografica ed il prodotto sono già descritti alle lettere *a)* e *b)*.

Si ribadisce tuttavia che il legame casuale tra il luogo ed il prodotto è essenzialmente rappresentato dall'influenza delle condizioni ambientali e naturali della zona di produzione, sulle caratteristiche qualitative delle uve e dei vini derivati.

Art. 9.
Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e indirizzo: Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Trento - via Calepina n. 13 - 38122 Trento (di seguito CCIAA).

La C.C.I.A.A. di Trento è l'Autorità pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettera *a)* e *c)*, ed all'art. 20 del regolamento (UE) n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2018.

20A00462

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 15 aprile 2019.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della Patata della Sila IGP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Patata della Sila».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle Indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (UE) n. 898 della Commissione dell'8 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge n. 266 del 9 ottobre 2010 con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Patata della Sila»;

Visto il decreto del 16 aprile 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 106 dell'8 maggio 2012, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela della Patata della Sila IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Patata della Sila IGP»;

Visto il decreto del 31 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 198 del 27 agosto 2015, con il quale è stato confermato al Consorzio di tutela della Patata della Sila IGP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all' art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Patata della Sila IGP»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Icea - Istituto per la certificazione etica e ambientale con nota del 27 agosto 2018 (prot. Mipaaf n. 60880 del 30 agosto 2018), autorizzato a svolgere le attività di controllo sull'indicazione geografica protetta «Patata della Sila»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2019 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 19 marzo 2019, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della Patata della Sila IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la IGP «Patata della Sila»,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto del 16 aprile 2012, e rinnovato con decreto 31 luglio 2015, al Consorzio di tutela della Patata della Sila IGP con sede legale in Spezzano della Sila (CS), via Forgitelle n. 28, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Patata della Sila»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 16 aprile 2012 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2019

Il dirigente: POLIZZI

20A00461
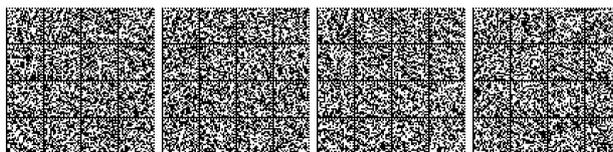
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 13 gennaio 2020.

Inserimento del medicinale Bendamustina nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento del linfoma diffuso a grandi cellule B primitivo o trasformato da forme a basso grado, recidivato/refrattario (≥2 linee di terapia), in combinazione con rituximab con o senza citarabina. (Determina n. 3390/2020).

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Vista la determina direttoriale n. 1851 del 13 dicembre 2019 di conferma della determina direttoriale di delega n. 1792 del 13 novembre 2018, con cui la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'area pre-autorizzazione, è stata delegata dal direttore generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19 , lettera *a)* del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 marzo 2001, n. 70;

Considerati i dati di efficacia e di sicurezza presenti in letteratura relativi all'impiego di «Bendamustina» in associazione con rituximab con o senza citarabina per il trattamento dei pazienti affetti da linfoma diffuso a grandi cellule B primitivo o trasformato da forme a basso grado, recidivato/refrattario (≥2 linee di terapia);

Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto medicinale, in combinazione con rituximab con o senza citarabina, a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i pazienti affetti da linfoma diffuso a grandi cellule B primitivo o trasformato da forme a basso grado, recidivato/refrattario (≥2 linee di terapia);

Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS dell'AIFA nelle riunioni del 9, 10 e 11 aprile 2018 - stralcio verbale n. 34;

Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale «Bendamustina» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento del linfoma diffuso a grandi cellule B primitivo o trasformato da forme a basso grado, recidivato/refrattario (≥2 linee di terapia), in combinazione con rituximab con o senza citarabina;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale BENDAMUSTINA è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, per l'indicazione di cui all'art. 2.

Art. 2.

1. Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per il trattamento del linfoma diffuso a grandi cellule B primitivo o trasformato da forme a basso grado, recidivato/refrattario (≥2 linee di terapia), in combinazione con rituximab con o senza citarabina, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determina.

2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA https://www.aifa.gov.it

Art. 3.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2020

Il dirigente: PETRAGLIA

ALLEGATO *1*

Denominazione: BENDAMUSTINA.

Indicazione terapeutica: linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) primitivo o trasformato da forme a basso grado, recidivato/refrattario (≥2 linee di terapia), in combinazione con rituximab con o senza citarabina.

Criteri di inclusione

Pazienti con diagnosi istologicamente confermata di DLBCL de-novo o trasformato da linfoma B a basso grado, linfoma follicolare G3 sec WHO, linfoma primitivo mediastinico senza alternative terapeutiche.

Pazienti recidivati/refrattari precedentemente trattati con ≥2 linee di terapia, incluso eventualmente il trapianto autologo (ASCT).

Pazienti recidivati/refrattari a 1 precedente linea di terapia (prima recidiva), non eleggibili ad ASCT.

Performance status ≤2.

Funzione renale adeguata (clearance della creatinina> 40 ml/min), con diuresi conservata.

Funzione epatica adeguata: alanina aminotransferasi (ALT)/aspartato aminotransferasi (AST) <2,5 x limite superiore del valore normale (ULN), bilirubina totale <2 mg/dL, a meno che non sia direttamente attribuibile al tumore del paziente.

Criteri di esclusione

Positività per il Virus dell'immunodeficienza umana (HIV).

Condizioni mediche o lesioni agli organi che potrebbero interferire con la somministrazione della terapia.

Infezione batterica, virale o fungina attiva che richiede terapia sistemica.

Disturbi convulsivi che richiedono terapia anticonvulsivante.

Grave malattia polmonare ostruttiva cronica con ipossiemia.

Storia di cardiopatia grave: classe funzionale III-IV della *New York Heart Association* (NYHA), infarto miocardico entro sei mesi, tachiaritmie ventricolari, cardiomiopatia dilatativa o angina instabile.

Diabete mellito incontrollato.

Ipersensibilità nota o reazioni anafilattiche agli anticorpi e alle proteine murine, alla bendamustina o al mannitolo.

Chirurgia maggiore entro quattro settimane dal giorno 1.

Positività per HBsAg.

Pazienti HCVAb + con replicazione virale attiva (HCV-RNA + con AST> 2 × limite normale).

Coinvolgimento del sistema nervoso centrale.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

Piano terapeutico: possono essere impiegati gli schemi posologici di seguito riportati.

Schema RBAC500

Rituximab 375 mg/mq giorno 1 (ritardo al giorno 8 e permesso al primo ciclo).

Bendamustina 70 mg/mq i giorni 2 e 3.

Citarabina 500 mg/mq i giorni 2, 3 e 4.

Durata di terapia: un ciclo è pari a ventuno giorni; la durata del trattamento prevede 4-6 cicli complessivi.

Schema R-Bendamustina

Rituximab 375 mg/mq giorno 1 (ritardo al giorno 8 e permesso al primo ciclo).

Bendamustina 90 mg/mq i giorni 2 e 3.

Durata di terapia: un ciclo è pari a ventotto giorni; la durata del trattamento prevede 4-6 cicli complessivi.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

Dati da inserire nel registro

Nel corso del trattamento devono essere effettuati:

1) il monitoraggio della funzionalità epatica (ALT, AST e bilirubina) e renale (clereance della creatinina, azotemia e creatinina) prima d'iniziare il trattamento e almeno ogni tre settimane nei primi due mesi di trattamento. In seguito, il monitoraggio deve proseguire con cadenza almeno mensile e in base alle esigenze cliniche;

2) il monitoraggio di emocromo almeno ogni tre settimane;

3) il monitoraggio dei parametri biochimici e metabolici e, se necessario, un'adeguata terapia sostitutiva conforme alla comune pratica clinica;

4) il monitoraggio della pressione arteriosa e della funzionalità cardiaca.

20A00467

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 24 luglio 2019.

Approvazione dell'aggiornamento 2018-2019 del contratto di programma 2016-2020 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.a. (Delibera n. 36/2019).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, recane l'istituzione dell'Ente nazionale per le strade;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il «Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica», sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunciato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 2001, e che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2002, Supplemento ordinario, con la quale questo Comitato, ai sensi dell'allora vigente legge 21 dicembre 2001, n. 443, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale l'Ente nazionale per le strade è stato trasformato in Società per azioni con la denominazione di «ANAS Società per azioni» (Anas);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, all'art. 76, trasferisce ad Anas, in conto aumento capitale, la rete stradale e autostradale individuata con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, fermo restando il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, comma 1, del Codice civile per i beni demaniali;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto - CUP e, in particolare:

1. la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 2003, e la relativa errata corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 2003, nonché la delibera 29 settembre 2004, n. 24, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modifiche e integrazioni, e visto in particolare l'art. 36 che al comma 3-*bis*, previsto dall'art. 1, comma 295, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dispone che, per le attività di investimento di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, è riconosciuta ad Anas una quota non superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dei singoli interventi per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico, con riferimento ai progetti approvati a decorrere dal 1° gennaio 2015;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE;

Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010;

Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e, in particolare:

1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis* e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del menzionato decreto legislativo n. 50 del 2016;

2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 2015, che aggiorna - ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 - le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 2011 e la relativa errata corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 2011;

Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 2015 Supplemento ordinario, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI Allegato infrastrutture alla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza - DEF 2013, che riporta, nella tabella 0 - avanzamento Programma infrastrutture strategiche - l'elenco delle infrastrutture strategiche articolate in interventi;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha assunto decisioni in merito alle opere stradali incluse sia nel Programma delle infrastrutture strategiche sia nei contratti di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.a.;
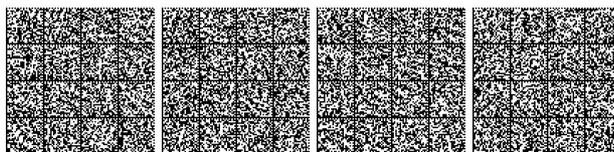
Viste le delibere con le quali questo Comitato ha espresso parere sui contratti di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas precedenti al vigente Contratto 2016-2020 sono:

Delibera	*Gazzetta Ufficiale*	Periodo di riferimento	Decreto inter-ministeriale di approvazione
27 maggio 2005, n. 72	n. 244/2005	2003/2005	15 giugno 2005, n. 663
20 luglio 2007, n. 64	non pubblicata	2003-2005 (esercizio 2006)	2 agosto 2007, n. 10777
20 luglio 2007, n. 65	non pubblicata	2007	21 novembre 2007, n. 3191
27 marzo 2008, n. 23	non pubblicata	2008	4 aprile 2008, n. 3406
26 giugno 2009, n. 46	n. 6/2010	2009	13 luglio 2009, n. 568
22 luglio 2010, n. 65	n. 3/2011	2010	1 febbraio 2011, n. 33
5 maggio 2011, n. 13	n. 254/2011	2011	8 maggio 2012, n. 146
11 luglio 2012, n. 67	n. 293/2012	2011	17 gennaio 2013, n. 15
11 luglio 2012, n. 67	n. 293/2012	2011	17 gennaio 2013, n. 15
18 febbraio 2013, n. 9	n. 148/2013	2012	1 ottobre 2013, n. 367
2 agosto 2013, n. 55	n. 10/2014	2013	21 febbraio 2014, n. 55
14 febbraio 2014, n. 4	n. 190/2014	2014	29 dicembre 2014, n. 26470
6 agosto 2015, n. 63	n. 296/2015	2015	23 marzo 2016, n. 87

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ed in particolare i commi da 868 a 874 dell'art. 1 che, allo scopo di migliorare la capacità di programmazione e di spesa per investimenti dell'Anas e per garantire un flusso di risorse in linea con le relative esigenze finanziarie, hanno introdotto sostanziali innovazioni in ordine ai contenuti del contratto di programma da stipulare tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prevedendo:

1. oltre alle opere remunerate a contributo, una remunerazione sotto forma di corrispettivo non solo per i servizi forniti per la gestione e manutenzione, ma anche per le attività di realizzazione di nuove opere della rete stradale e autostradale non a pedaggio nella diretta gestione di Anas;

2. l'iscrizione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un apposito fondo, nell'ambito del quale far confluire, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le risorse iscritte in bilancio dello Stato a qualunque titolo destinate ad Anas (art. 1, comma 868).

Vista la delibera 1° dicembre 2016, n. 54, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 2017, con la quale questo Comitato ha approvato il Piano operativo «infrastrutture» finanziato con risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020, contenente interventi sulla rete stradale di pertinenza di Anas S.p.a. e viste le successive delibere di rimodulazione del suddetto Piano operativo;

Vista la delibera 1° dicembre 2016, n. 68, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 2017, con la quale questo Comitato ha preso atto del contenuto delle «Linee guida del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche», redatte ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 228 del 2011, che definiscono, tra l'altro, la procedura semplificata da adottare per la gestione della «fase transitoria» fino al primo DPP;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (Legge di bilancio 2017)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, recante «Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'art. 1, comma 140, della citata legge n. 232 del 2016 (c.d. Fondo infrastrutture 2017)»;

Vista la delibera 7 agosto 2017, n. 65, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di contratto di programma 2016-2020 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas, che si intende qui integralmente richiamata;

Visto il contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas, 2016-2020, sottoscritto il 21 dicembre 2017;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 27 dicembre 2017, n. 588, con il quale è stato approvato il suddetto contratto di programma 2016-2020;

Viste le delibere di questo Comitato 22 dicembre 2017, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 2018, e 28 febbraio 2018, n. 12, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 2018, con le quali, rispettivamente, è stato approvato l'*Addendum* al Piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è stato approvato il secondo *Addendum* al Piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020 di competenza del medesimo Ministero;
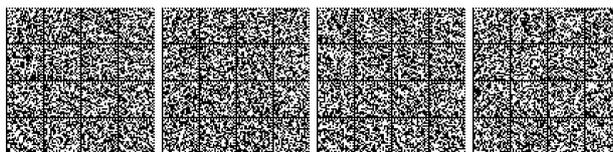
Vista la legge 29 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» (Legge di bilancio 2018);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, recante la «Ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art. 1, comma 1072, della citata legge n. 205 del 2017 (c.d. Fondo infrastrutture 2018)»;

Visto l'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, «Bilancio di previsione dello Sato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (Legge di bilancio 2019) con il quale è stato istituito un fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi presentati dalla Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza;

Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto (Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (n. 81)) è stato predisposto, trasmesso alle Camere e ha ottenuto il parere positivo delle competenti Commissioni parlamentari (parere favorevole con osservazioni del Senato il 6 giugno 2019 e parere favorevole con osservazione della Camera il 29 maggio 2019);

Vista la delibera 28 novembre 2018, n. 82, con la quale è stato modificato il «regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica» di cui alla delibera 30 aprile 2012, n. 62;

Vista la nota 2 luglio 2019, n. 26530 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, ai fini della sottoposizione a questo Comitato, l'aggiornamento 2018-2019 del contratto di programma 2016-2020 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas con i relativi allegati;

Vista la nota 23 luglio 2019, n. 29816, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ad esito del confronto istruttorio con il DIPE e il MEF, ha sostituito integralmente e ritrasmesso, ai fini della sottoposizione a questo Comitato, l'aggiornamento 2018-2019 del contratto di programma 2016-2020 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas con i relativi allegati aggiornati, con in particolare un rinvio della data di avvio del nuovo meccanismo di remunerazione a corrispettivo;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare che:

1. l'Aggiornamento 2018-2019 del contratto di programma 2016-2020 tiene conto degli interventi normativi successivi alla sottoscrizione del medesimo che abbiano avuto un impatto modificativo/integrativo delle risorse disponibili e dell'aggiornamento dei cronoprogrammi delle attività progettuali con conseguente rimodulazione delle previsioni di appaltabilità e di eventuali adeguamenti di costo delle opere;

2. le nuove risorse da allocare nell'Aggiornamento 2018-2019, pari a circa 12.597 milioni di euro, sono le seguenti:

2.1. 6.545 milioni di euro circa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, recante «Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016» (c.d. «Fondo infrastrutture 2017»);

2.2. 1.091 milioni di euro circa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, recante la «Ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art. 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017», (c.d. «Fondo infrastrutture 2018»);

2.3. 2.896 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (Legge di bilancio 2019);

2.4. 160 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 1164, della legge n. 205 del 2017 (Legge di bilancio 2018);

2.5. 100 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 604, della legge n. 232 del 2016 (Legge di bilancio 2017) («Piano Cortina»);

2.6. 1.647 milioni di euro previsti nel «1° Addendum al Piano operativo infrastrutture Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020» approvato da questo Comitato nella seduta del 22 dicembre 2017 con delibera n. 98 del 2017;

2.7. 157,5 milioni di euro previsti nel «2° Addendum al Piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020» approvato da questo Comitato nella seduta del 28 febbraio 2018 con delibera n. 12 del 2018;

3. l'Aggiornamento 2018-2019 del contratto di programma 2016-2020, sviluppato negli aspetti finanziari fino al 2032 e trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 23 luglio 2019 con la citata nota n. 29816, è costituito da:

3.1. Schema di atto dispositivo (articolato);

3.2. Allegato A - Aggiornamento Piano pluriennale degli investimenti 2016-2020 articolato in:

3.2.1. Sezione A1: tiene conto degli interventi normativi successivi alla sottoscrizione dello stesso che abbiano avuto un impatto modificativo/integrativo delle risorse disponibili e dell'aggiornamento dei cronoprogrammi delle attività progettuali con conseguente rimodulazione delle previsioni di appaltabilità e di eventuali adeguamenti di costo delle opere, ed è articolato in due sottosezioni, il «Piano pluriennale 2016-2020» e gli «interventi in corso e in attivazione»; in particolare la prima sottosezione include una nota illustrativa e le seguenti tabelle di sintesi;

3.2.1.1. Tabella di sintesi dell'Aggiornamento del Piano pluriennale 2016-2020 - riepilogo complessivo, per anno di appaltabilità, per un valore complessivo di 17,3 miliardi di euro circa, di cui 14,1 miliardi circa disponibili e 3,2 miliardi circa ancora da finanziare, articolata in tabelle specifiche per tipologia di interventi (adeguamento e messa in sicurezza, completamento di itinerari, nuove opere, altri investimenti);
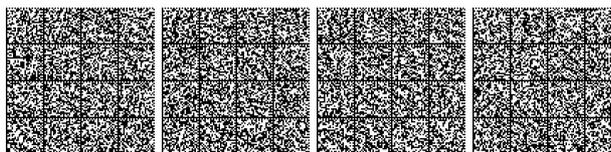
3.2.1.2. Tabella di sintesi per area geografica (Nord - Centro - Sud e Isole), limitatamente agli interventi articolati per regione e per anno di appaltabilità, per un importo di investimenti di 9.708 milioni di euro;

3.2.1.3. Dettaglio interventi per regione;

3.2.1.4. Maggiori esigenze per lavori in corso, articolato per singoli interventi e comprendente due sezioni, «Aggiornamento Piano 2016-2020 - maggiori esigenze per lavori in corso» e «Piano 2016-2020 - maggiori esigenze per lavori in corso»;

3.2.1.5. Interventi di manutenzione straordinaria per tipologia;

3.2.1.6. Riepilogo investimenti Piano aggiuntivo di manutenzione straordinaria;

3.2.1.7. Dettaglio contributi favore della Società Cornigliano e della Quadrilatero Marche - Umbria S.p.a.;

3.2.1.8. Dettaglio attività altri investimenti;

3.2.1.9. Interventi in corso «Adeguamento e messa in sicurezza», «Completamenti itinerari» e «Nuove opere» articolato per singoli interventi;

3.2.1.10. Interventi in corso di Manutenzione straordinaria articolato per regione;

3.2.1.11. Interventi da attivare «Adeguamento e messa in sicurezza», «Completamenti itinerari» e «Nuove opere» articolato per singoli interventi;

3.2.1.12. Interventi da attivare di Manutenzione straordinaria;

3.2.2. Sezione A.1.1 Elenco interventi per i quali vengono finalizzate prioritariamente le risorse destinate ad attività di progettazione per investimenti da inserire nei successivi aggiornamenti contrattuali ovvero nel prossimo contratto di programma;

3.2.3. Aggiornamento Piano pluriennale degli investimenti 2016-2020 - Sezione A.2 «Altre Fonti», con valore complessivo di investimenti di 15,5 miliardi di euro circa, di cui 1,6 circa ancora da finanziare e 2,9 circa da rendere effettivamente disponibili mediante provvedimenti attuativi, contenente l'elenco degli ulteriori interventi da attivare nel quinquennio 2016-2020, finanziati o da finanziare con fonti aggiuntive diverse da quelle previste per il contratto di programma ed afferenti ad altri strumenti di programmazione, (come decreto-legge c.d. Sblocca Italia, accordi di programma quadro, Fondo sviluppo e coesione), ripartiti per anno di appaltabilità, tipologia, area geografica;

3.2.4. Aggiornamento Piano pluriennale degli investimenti 2016-2020 - Sezione A1 e A.2 - riepilogo;

3.2.5. Sezione A3 - Schede progettuali di cui all'art. 8 del contratto, contenente 254 schede di progetto;

3.3. Allegato B - Prestazione dei servizi e corrispettivi nel quale sono descritti i servizi erogati da Anas in qualità di gestore della rete stradale di interesse nazionale di competenza con particolare riferimento ai servizi di manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale non a pedaggio nella diretta gestione di Anas nonché quelli di interconnessione, decongestione, salvaguardia e sicurezza del traffico che Anas garantisce in tutto il territorio nazionale;

3.4. Allegato C - Nota metodologica sui criteri di valutazione delle priorità e della redditività trasportistica degli interventi presenti nel piano pluriennale dell'Anas;

3.5. Allegato D - Elenco degli interventi ordinati sulla base dell'indicatore complessivo di redditività trasportistica;

3.6. Allegato E - Metodologia di calcolo del Corrispettivo totale, Piano economico finanziario e Piano finanziario regolatorio, completo della relazione di accompagnamento non è stato incluso nell'Aggiornamento 2018-2019 in quanto non oggetto di adeguamento in questa fase;

3.7. Allegato F - «Disciplinare per l'irrogazione delle penali e delle riduzioni del corrispettivo» contenete le modalità di determinazione e di irrogazione di penali;

3.8. Allegato G - Misurazione del traffico, pure se parte integrante del contratto di programma 2016-2020, non sono stati inclusi nell'Aggiornamento 2018-2019 in quanto invariati rispetto al contratto di programma 2016-2020 originario

3.9. Allegato H - Cronoprogramma finanziario delle opere, che mostra il fabbisogno finanziario in relazione all'andamento complessivo degli interventi.

4. l'Aggiornamento 2018-2019 è accompagnato da una relazione della competente Direzione generale per le strade e autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali (DG STRADE);

5. il volume complessivo degli investimenti che scaturisce dalle sezioni A1 e A2 è di 32.844,47 milioni di euro, di cui 28.097,17 milioni di euro disponibili, e 4.747,30 ancora da finanziare;

6. la quota di investimenti che interessa Sud e Isole è pari al 55% dell'importo complessivo (32,8 miliardi di euro), al netto di una quota indivisa di 4.200 milioni di euro;

7. in aggiunta agli investimenti di cui al punto 8 (contratto di programma e altre fonti) l'aggiornamento del Piano pluriennale considera anche gli interventi in fase di attivazione ed in corso di esecuzione, per un importo complessivo di 7,7 miliardi di euro, di cui «produzione residua al 31 dicembre 2018», da realizzare quindi a partire dal 2019, 3,2 miliardi di euro circa interamente finanziati;

8. pertanto il valore complessivo degli investimenti previsti dal Piano pluriennale, inclusa la produzione residua degli interventi in attivazione e in corso di esecuzione, ammonta a 36.042,42 milioni di euro;

9. le «schede intervento» di cui all'Allegato A.3 contengono in particolare le seguenti informazioni: codice identificativo, denominazione e oggetto dell'intervento, tipologia dell'intervento, codice CUP, individuazione del RUP, anno di appaltabilità, descrizione sintetica, tipo di procedura, fasi progettuali, tipologia di appalto prevista, previsione di pubblicazione di appalto, quadro di riferimento programmatico, fonti di finanziamento, quadro economico sintetico, cronoprogramma delle attività, motivazioni di eventuali scostamento tempi di attuazione, eventuali scostamento costi;

10. con riferimento alla riallocazione degli stanziamenti disponibili per le opere del contratto 2016-2020, sono state ottimizzate le attribuzioni di risorse destinate ad alcune opere con ritardi nell'*iter* autorizzativo o con
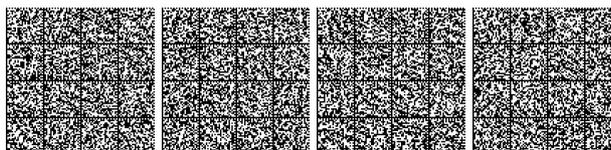
previsione di appaltabilità aggiornata oltre il 2021, prevedendone comunque il finanziamento della progettazione e attribuendo maggiore priorità agli interventi di rapida cantierabilità per un importo di risorse riallocate pari a 330,5 milioni di euro;

11. con riferimento all'erogazione dei servizi, la Concessionaria è obbligata alla prestazione dei servizi di cui al citato Allegato B nell'ambito delle risorse, per l'anno 2016 pari a circa 629 milioni di euro, acquisite - ai sensi della legge del 3 agosto 2009 n. 102, art. 19, comma 9-*bis*, ed integrate dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, art. 15 comma 4 - dalla stessa Concessionaria a titolo di integrazione del canone annuo corrisposto ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni;

12. per gli anni 2017-2021, per i servizi Anas avrà titolo ad un corrispettivo - parte servizi, coperto con le risorse acquisite ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 102, art. 19, comma 9-*bis* ed integrate dalla citata legge n. 122 del 2010, art. 15, comma 4, a titolo di integrazione del canone annuo corrisposto ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni (c.d. «sovracanone tariffario») e pari a 641,5 milioni di euro nel 2017, a 653,9 milioni di euro nel 2018, a 679,5 milioni di euro nel 2019, a 677,3 milioni di euro nel 2020 e a 675,1 milioni di euro nel 2021;

13. a partire dal 2018, nell'ambito dei costi coperti dal «sovracanone tariffario» rientrano anche quelli relativi agli interventi di manutenzione ordinaria e di gestione sulla rete stradale rientrante dalle Regioni nella competenza di Anas, inclusa quella del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2018 che ha trasferito ad Anas la rete stradale regionale delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria precedentemente trasferita alle Regioni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000;

14. le risorse acquisite in eccesso rispetto al corrispettivo dovuto per la prestazione dei servizi (incluse dal 2018 le strade rientranti dalle Regioni) sono calcolate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza e conteggiate in apposito «Fondo», contrariamente, nel caso in cui le risorse acquisite risultassero non sufficienti per la copertura del corrispettivo servizi, la Concessionaria assorbirà eventuali disponibilità del «Fondo» costituite negli anni precedenti e successivi;

15. gli oneri di investimento per tutti gli interventi sono stati calcolati nella misura massima del 12,5 per cento per quelli finanziati tramite contributo in conto capitale e nella misura massima di 11,2 per cento per quelli in regime di corrispettivo e che il Ministero competente ha informato che il valore pari all'11,2 per cento non varierà per gli interventi previsti a corrispettivo neanche nel caso di rinvio dell'applicazione del medesimo regime a corrispettivo;

16. l'«Allegato F: Disciplinare per l'irrogazione delle penali e delle riduzioni del corrispettivo» regola ambiti, modulazione, modalità di ingiunzione e quantificazione delle penali che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di concedente, ha facoltà di irrogare ad Anas, in qualità di concessionario, in caso di mancato raggiungimento di prefissati obiettivi;

17. il cronoprogramma finanziario per gli anni 2019, 2020, 2021 e successivi previsto per la realizzazione degli investimenti, riportato nell'Allegato H, è il seguente:

											milioni di euro
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totale
1.719	1.422	2.725	3.815	4.510	5.435	5.417	4.657	3.623	1.549	1.171	36.043

18. il cronoprogramma finanziario dell'Aggiornamento 2018-2019, messo a confronto con il precedente cronoprogramma finanziario del Contratto originario di cui alla delibera n. 65 del 2017, evidenzia un aumento del valore assoluto degli investimenti previsti e uno spostamento in avanti nell'attuazione degli investimenti del contratto di programma 2016-2020:

Grafico «Cronoprogrammi finanziari a confronto»
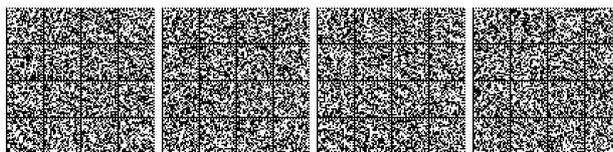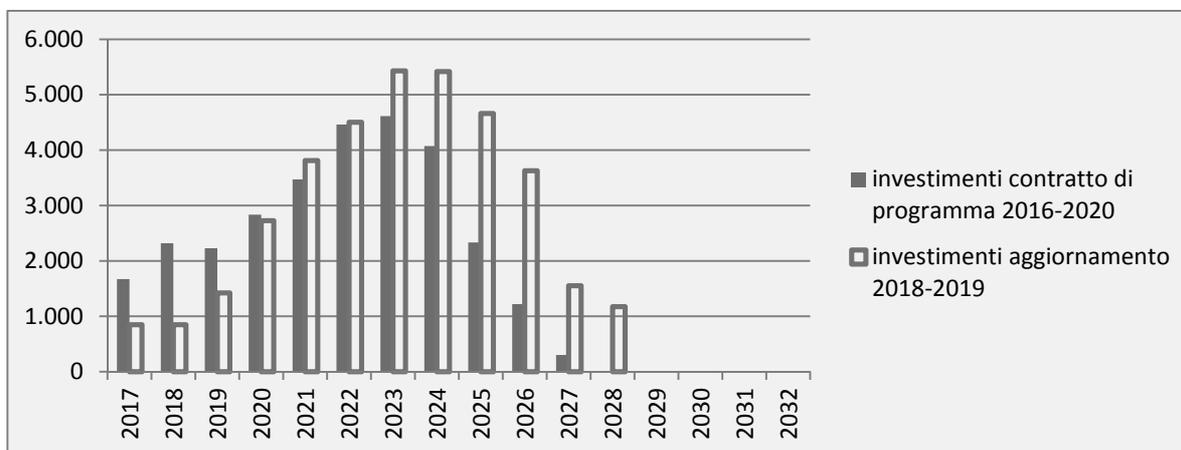
19. a fronte del soprastante cronoprogramma finanziario degli investimenti del Piano pluriennale 2016-2020, la capacità di spesa (consuntivo) di Anas negli anni 2005 - 2018 è stata la seguente:

	milioni di euro
Anno	Importo
2005	2.161
2006	2.052
2007	2.283
2008	2.496
2009	2.222
2010	2.699
2011	3.327
2012	2.286
2013	2.209
2014	2.139
2015	1.739
2016	1.742
2017	1.375
2018	1.257

20. con riferimento agli aspetti normativi l'articolato presenta - tra l'altro - le seguenti novità:

20.1. all'art. 1, comma 1, è aggiunto il seguente periodo:

Negli elaborati tecnici relativi agli investimenti, esclusivamente al fine di garantire continuità operativa alla Società, nelle more della sottoscrizione del successivo Contratto, viene illustrata una proiezione delle attività al 2021.

20.2. All'art. 4, comma 3, le parti valuteranno l'opportunità di procedere entro il 30 giugno 2020 ad un aggiornamento del contratto e dei relativi allegati, da sottoporre al CIPE anche per le verifiche di compatibilità con la finanza pubblica finché Anas resta nel perimetro della PA. Tale aggiornamento dovrà essere preceduto da un puntuale approfondimento in merito alla effettiva permanenza delle ragioni che giustifichino l'adozione del meccanismo stesso del corrispettivo;

20.3. all'art. 5, «Investimenti e risorse finanziarie», oltre all'aggiornamento degli importi degli investimenti e delle risorse disponibili è stato precisato che al riparto degli ulteriori stanziamenti del Fondo Investimenti previsto dalla legge di bilancio 2019 si provvederà con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da trasmettere alle Commissioni parlamentari, le quali esprimeranno il proprio parere e che tali risorse saranno pertanto disponibili solo al momento della conclusione del relativo *iter* autorizzativo;

20.4. all'art. 5, comma 5, è aggiunto il seguente periodo:

Per gli investimenti finanziati interamente con il contributo in conto impianti, gli oneri di investimento sono calcolati nel limite massimo del 12,5% sul costo dell'intervento al lordo dei ribassi d'asta senza ulteriori variazioni anche in relazione ad eventuali aumenti di costo dell'opera stessa e saranno finalizzati alla copertura dei costi di struttura capitalizzati e del costo per il contenzioso;

20.5. all'art. 6, comma 1, è aggiunto il seguente periodo:

A partire dal 2018, nell'ambito dei costi coperti dal sovra canone tariffario rientrano anche quelli relativi agli interventi di manutenzione ordinaria e di gestione sulla rete stradale rientrante dalle Regioni nella competenza di Anas;

20.6. all'art. 9 «Obblighi della Concessionaria» al punto *a)* sono stati aggiunte le seguenti azioni volte a:

- collaborare con il DIPE per caratterizzare i CUP relativi agli interventi di interesse con specifici TAG, provvedendo, altresì, ad inserire nella Banca Dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) tutti i dati aggiornati delle opere;

- il concessionario si impegna a corredare la proposta di programmazione degli interventi con la «valutazione *ex ante*» delle opere ai fini della validità progettuale, sostenibilità finanziaria e redditività economica e sociale. Nondimeno fornirà ogni utile elemento al Ministero vigilante per la «valutazione ex post» delle opere consentendo il monitoraggio dei lavori nella fase di realizzazione delle opere, anche in relazione al cronoprogramma fisico dei lavori e finanziario, nonché la valutazione degli impatti delle stesse opere nella fase di gestione ed esercizio.

20.7. all'art. 9 sono stati aggiunti i seguenti commi:

«4 Gli interventi del "Progetto Quadrilatero" inclusi nel contratto di programma verranno realizzati da "Quadrilatero Marche Umbria S.p.a."; Anas manterrà comunque la responsabilità diretta del buon esito della realizzazione delle opere;

5 La Concessionaria, in coerenza con quanto previsto all'Allegato B del presente Contratto, nella sezione "Linee guida dei sistemi di monitoraggio dinamico delle opere", e ad integrazione di quanto all'uopo stanziato nell'ambito del Piano aggiuntivo di manutenzione programmata di cui all'Allegato A.1 del presente Contratto, si impegna a destinare una quota dello 0,5% dei ribassi d'asta conseguiti negli appalti di nuove opere e Manutenzione Straordinaria, all'implementazione del sistema di monitoraggio dinamico delle infrastrutture pubbliche in esercizio finalizzato alla prevenzione di potenziali incidenti.

6 La Concessionaria, si impegna a sottoporre alla preventiva approvazione da parte del Ministero concedente l'attivazione della progettazione e/o la realizzazione di nuovi interventi non contenuti nel presente contratto, subordinando l'impiego del "Fondo progettazione" al preventivo assenso da parte del Ministero».

20.8. all'art. 11 «Poteri e obblighi del concedente» il comma 7 è stato così modificato:

«Il concedente provvederà a:

a. compiere tempestivamente le attività amministrative di sua competenza, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di volta in volta applicabile, necessarie alla puntuale realizzazione delle opere;

b. porre in essere, con riguardo a ciascuna opera, le formalità e gli adempimenti per legge non delegabili ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni;
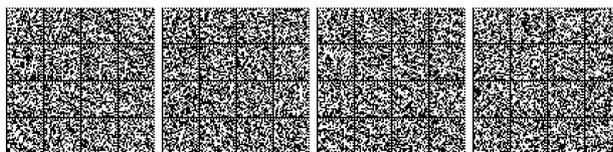
c. verificare per i progetti di importo superiore ai 10 milioni di euro presentati da Anas la coerenza programmatica con il contratto di programma o altri documenti di pianificazione degli investimenti;

d. monitorare l'effettivo avanzamento delle opere, verificando in particolare la rispondenza dei report con lo stato di realizzazione fisica delle stesse;»

20.9. allo stesso art. 11 sono stati aggiunti 4 commi (8, 9, 10 e 11) concernenti le verifiche e le ispezioni in corso d'opera;

Considerato che è stato istituito a fine 2018, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della programmazione della politica economica (DIPE), il «Tavolo strade di interesse nazionale», coordinato d'intesa con il MIT e allargato a tutte le Amministrazioni e istituzioni interessate (fra le quali il Ministero dei beni e delle attività culturali, il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, le Regioni), il quale ha avuto mandato politico di avviare ad inizio 2019 una selezione a fini accelleratori di una serie di interventi sulle strade di interesse nazionale di competenza Anas S.p.a., che alla data istitutiva risultavano bloccate o in forte ritardo attuativo;

Valutato che il sopra citato Tavolo Strade di interesse nazionale non ha compiti di assegnazione di finanziamenti;

Considerato che nel corso delle 5 riunioni avvenute presso il MIT nel 2019, rispettivamente il 27 febbraio, il 18 marzo, l'11 aprile, il 23 maggio e il 25 giugno, sono stati prima individuati come di competenza del Tavolo Strade 74 interventi, poi rinviati ad un futuro esame 42 di questi in quanto ancora in fase progettuale non avanzata e sono conseguentemente stati sbloccati 32 progetti presenti nel contratto di programma 2016-2020;

Valutato che a seguito dell'azione del Tavolo Strade e di tutte le Amministrazioni coinvolte tutti e 32 gli interventi sbloccati risultano appaltabili negli anni 2019 e 2020 e pertanto rientranti nel perimetro di competenza del vigente contratto di programma di Anas;

Valutato che i 32 progetti selezionati alla fine del percorso intrapreso dal Tavolo Strade presentano un finanziamento di circa 3,23 miliardi di euro, che può essere diviso in opere appaltabili entro il 2019 per un importo di 1,67 miliardi di euro e opere appaltabili entro il 2020 per un importo di 1,56 miliardi di euro.

Considerato che nella seduta del 11 luglio 2019 la Cabina di Regia «Strategia Italia» istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha approvato la suddetta selezione di progetti e ne ha richiesto espressamente l'accelerazione;

Preso atto, con riferimento alle infrastrutture strategiche del PIS, che:

1. questo Comitato, nel periodo successivo all'esame del contratto di programma 2016-2020 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas, di cui alla richiamata delibera n. 65 del 2017, ha approvato:

1.1. i progetti preliminari dei seguenti interventi inclusi nel Piano pluriennale 2016-2020:

1.1.1. S.S. n. 675 «Umbro-laziale» - asse Civitavecchia-Orte, tratta S.S. 1 Aurelia - Monte Romano est (delibera n. 2 del 2018);

1.1.2. «Conferimento caratteristiche autostradali al raccordo Salerno/Avellino compreso l'adeguamento della SS 7 e 7-*bis* fino allo svincolo di Avellino Est dell'A 16. Primo stralcio da Mercato S. Severino allo svincolo Fratte» (delibera n. 28 del 2018);

1.2. i progetti definitivi dei seguenti interventi:

1.2.1. strada statale 106 «Jonica», megalotto 3 - 2° lotto funzionale dalla pk di progetto 18+863 al caposaldo nord del megalotto (delibera n. 3 del 2018);

1.2.2. Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno (BO), progetto stradale - Stralcio Nord (delibera n. 4 del 2018);

1.2.3. Accessibilità Malpensa - lavori di costruzione collegamento tra la S.S. 11 «Padana Superiore» a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano. Variante di Abbiategrasso - Vigevano fino a nuovo ponte sul Ticino. 1° Stralcio da Magenta a Vigevano, tratta A e tratta C (delibera n. 7 del 2018);

1.2.4. Lavori di costruzione del collegamento stradale tra Samarate ed il confine con la provincia di Novara. SS n. 341 «Gallaratese» - Tratto compreso tra l'autostrada A8 (bretella di Gallarate) e la SS n. 527 nel comune di Vanzaghello. 1° stralcio funzionale dal km 6+500 (svincolo SS 336) Nord al km 8+844 (Svincolo Autostrada A8): approvazione del progetto definitivo (delibera n. 27 del 2018);

1.2.5. SS 38 Accessibilità Valtellina Lotto 4: Nodo di Tirano. Tratta A (svincolo di Bianzone - svincolo La Ganda) e tratta B svincolo La Ganda - Campone in Tirano (delibera n. 29 del 2018);

1.2.6. Bretella di collegamento tra l'Autostrada tirrenica A12 e il porto di Piombino SS 398 Val di Cornia lotto 7 tratto 1 svincolo di Geodetica-Gagno (ex A12) lotto 7 Bretella di Piombino (delibera n. 47 del 2018);

1.2.7. Asse viario Grosseto-Fano: Tratto 1: Grosseto-Siena Lotto 9° (delibera n. 40 del 2019, adottata in data odierna);

1.2.8. itinerario Caianello (A1) - Benevento. Adeguamento a 4 corsie della S.S. 372 «Telesina» dal km 0,00 al km 60+900, lotto 1 (dal km 37+000 svincolo S. Salvatore Telesino al km 60+900 Svincolo di Benevento) (delibera n. 41 del 2019, adottata in data odierna);

2. questo Comitato, nel medesimo periodo di cui al punto precedente, ha adottato decisioni o disposto finanziamenti in merito ai seguenti interventi:

2.1. approvazione della variante n. 6 dell' Asse vario Marche-Umbria. Maxilotto 2 - sub-lotto 1.1 S.S. 76 della Val d'Esino, tratti Fossato di Vico-Cancelli e Albacina-Serra San Quirico (delibera n. 42 del 2018);

2.2. proroga della dichiarazione di pubblica utilità dell'itinerario Palermo-Agrigento (SS121-SS 189), ammodernamento della tratta Palermo-Lercara Friddi - 1° stralcio funzionale lotto 2 (sublotti 2a e 2b), dalla p.k. 14,4 (compreso il lotto di raccordo Bolognetta) alla p.k. 48,0 (svincolo Manganaro incluso) (delibera n. 25 del 2019);
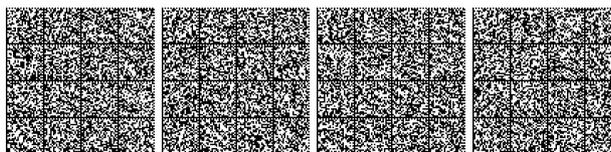
3. con riferimento in particolare ai seguenti interventi si osserva che:

3.1. risulta ottemperata la prescrizione 2.4 della delibera n. 28 del 2017 riguardo il «Conferimento caratteristiche autostradali al raccordo Salerno/Avellino compreso l'adeguamento della SS 7 e 7-*bis* fino allo svincolo di Avellino Est dell'A16. Primo stralcio da Mercato S. Severino allo svincolo Fratte»;

3.2. risulta ottemperata la prescrizione 2.2 della delibera n. 3 del 2018 per la «strada statale 106 Jonica, megalotto 3 - 2° lotto funzionale dalla p.k. di progetto 18+863 al caposaldo nord del Megalotto», mentre devono essere aggiornati i riferimenti all'intervento nella Sezione A.1 - tabella interventi in corso e nella scheda intervento UC30 dove è riportato in modo arrotondato (969.000.000 euro) il costo complessivo del megalotto (969.399.772 euro previsti da delibera n. 88 del 2011), fatte salve le coperture assegnate e il totale del costo dell'opera pari a 1.335.118.436 euro;

3.3. risulta ottemperata la prescrizione n. 3.3 della delibera n. 27 del 2018 relativa a «Lavori di costruzione del collegamento stradale tra Samarate ed il confine con la provincia di Novara. SS n. 341 Gallaratese» - Tratto compreso tra l'autostrada A8 (bretella di Gallarate) e la SS n. 527 nel comune di Vanzaghello. 1° stralcio funzionale dal km 6+500 (svincolo SS 336) Nord al km 8+844 (Svincolo Autostrada A8);

3.4. SS 38 Accessibilità Valtellina Lotto 4: Nodo di Tirano. Tratta A (svincolo di Bianzone - svincolo La Ganda) e tratta B (svincolo La Ganda - Campone in Tirano), la Corte dei conti in sede di registrazione della delibera n. 29 del 2018 ha preso atto della formalizzazione dell'impegno, da parte della Regione Lombardia, a farsi carico degli eventuali maggiori costi del 2° stralcio della Variante di Morbegno che potrebbero emergere successivamente all'approvazione del progetto in esame, mettendo in evidenza quanto previsto al punto 2.4. della delibera stessa ove è prescritta la necessità, a quadro finanziario consolidato, di una nuova proposta, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, diretta a conseguire una ulteriore delibera da parte di questo Comitato che andrà ad integrare quella meramente tecnica oggetto di registrazione e ribadendo che in conformità al quadro normativo vigente, soltanto a seguito dell' approvazione e della registrazione di detta seconda delibera, risulteranno integrati tutti i presupposti per l'avvio delle misure di attuazione dell'opera;

3.5. per la variante n. 6 dell'Asse vario Marche-Umbria. Maxilotto 2 - sub-lotto 1.1 S.S. 76 della Val d'Esino tratti Fossato di Vico-Cancelli e Albacina-Serra San Quirico risultano parzialmente ottemperati i punti 2.1 e 2.2 della delibera n. 42 del 2018; in particolare la copertura finanziaria del costo aggiuntivo di 9.989.707,30 euro è stata posta a valere sulle risorse stanziate dall'art. 1, comma 1164, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), mentre risulta non completamente finanziato l'intervento di «adeguamento a due corsie del tratto Mercatello sul Metauro ovest-Mercatello sul Metauro est (lotto 4) della strada europea E78 - tratto Selci-Lama (strada europea E45)-Santo Stefano di Gaifa», che presenta un fabbisogno di 96.200.000 euro a fronte di un costo di 100.000.000 di euro e per il quale è prevista l'appaltabilità nell'anno 2021;

3.6. per l'itinerario Palermo-Agrigento (SS121-SS 189) ammodernamento della tratta Palermo-Lercara Friddi - 1° stralcio funzionale lotto 2 (sublotti 2a e 2b) dalla p.k. 14,4 (compreso il lotto di raccordo Bolognetta) alla p.k. 48,0 (svincolo Manganaro incluso) l'Aggiornamento 2018-2019 nella Sezione A1, tra gli interventi in corso alla scheda UP59, è incluso l'intervento con un costo aggiornato di 348,4 milioni di euro rispetto al precedente di 295,3;

Considerato che l'art. 4, comma 2, del contratto di programma 2016-2020 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas prevede la possibilità di procedere annualmente, a decorrere dall'anno successivo a quello di approvazione, all'aggiornamento dello stesso Contratto e che i nuovi provvedimenti finanziari richiamati rendono necessario provvedere agli aggiornamenti degli impegni contrattuali al fine di tenere conto delle nuove disponibilità finanziarie previste nei suddetti provvedimenti;

Considerato inoltre che in occasione della revisione si è rilevata l'opportunità di procedere alla modifica di alcune clausole contrattuali;

Considerato che dal punto di vista procedurale gli interventi inseriti nella programmazione aggiornata sono stati ampiamente illustrati alle Regioni interessate sia in occasioni di incontri specifici che in sessione plenaria in una riunione tenutasi il 1° luglio 2019, nella quale si è concluso il complesso *iter* di condivisione con le medesime Regioni delle modifiche, integrazioni e allocazioni di nuove risorse apportate in occasione del presente Aggiornamento del contratto di programma 2016-2020;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 28 novembre 2018, n. 82);

Vista la nota 23 luglio 2019, n. 4105, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerato il dibattito svoltosi durante la seduta odierna del Comitato dal quale è emerso in particolare che la eventuale modifica della durata della concessione e la revisione del PEF a base del contratto di programma 2016-2020 saranno oggetto di apposita definizione fra MIT-MEF e ANAS in una fase successiva;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
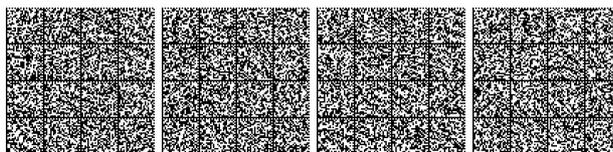
Delibera:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 870, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è approvato lo schema di contratto di programma 2016-2020 - Aggiornamento 2018-2019 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.a..

2. Le risorse derivanti dal Fondo di cui all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) saranno utilizzabili solo dopo l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto delle risorse ivi previste e l'adozione del conseguente decreto di variazione di bilancio.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà dare tempestiva comunicazione della effettiva disponibilità delle suddette risorse per l'indicato importo di 2.896,42 milioni di euro, a seguito dell'adozione del decreto di variazione di bilancio conseguente alla conclusione dell'*iter* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto.

4. L'aggiornamento dà impulso e attivazione a tutti i progetti già pronti, specialmente quelli già aggiudicati o in fase di completamento, e a quelli sbloccati e accelerati dal Tavolo Strade di interesse nazionale, approvato da parte della Cabina di regia «Strategia Italia».

5. Qualsiasi riferimento, fatta eccezione per i servizi di cui all'Allegato B, al modello di finanziamento «a corrispettivo», presente sia nel corpo dell'articolato che negli allegati del contratto di programma 2016-2020, è da intendersi non operante e privo di effetti, in ragione del rinvio dell'attuazione di tale modello richiamato in premessa.

6. Gli investimenti, di cui agli allegati, oggetto del contratto di programma 2016-2020, sono finanziati esclusivamente «a contributo», fatto salvo quanto previsto al precedente punto 2.

7. Conseguentemente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà lasciare comunque inalterata nell'Aggiornamento del contratto di programma 2016-2020 la percentuale di riferimento per gli oneri d'investimento, pari all'11,2%, anche in caso di ritorno del finanziamento a contributo.

8. Al fine del monitoraggio dell'andamento della spesa, Anas invierà alla Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPE e al Ministero dell'economia e delle finanze la lista dei progetti finanziati identificati con codice CUP e provvisti della classificazione attribuita nel contratto di programma e garantirà il costante aggiornamento della Banca dati amministrazioni pubbliche, che fa fede rispetto agli avanzamenti finanziari, fisici e procedurali degli interventi.

9. Nel successivo contratto di programma (2021-2025), Anas ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovranno inserire, nelle tabelle del piano pluriennale degli investimenti:

9.1. la spesa sostenuta annualmente nel periodo 2010-2020;

9.2. le previsioni di spesa ripartite nel periodo di vigenza del nuovo Contratto, la quota a finire e le eventuali quote di finanziamento da reperire.

10 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in conseguenza del presente aggiornamento dovrà far aggiornare ad Anas tutte le schede dei progetti sia per la parte relativa alla tipologia di finanziamento (corrispettivo o contributo), sia per i relativi cronoprogrammi, nonché riguardo le richieste pervenute dalle Regioni consultate nella fase di definizione del presente aggiornamento, ed in particolare con riferimento:

10.1. alla «strada statale 106 Jonica, megalotto 3 - 2° lotto funzionale», dovrà essere sostituito l'importo di 969.000.000 euro di cui alla tabella «interventi in corso» con l'importo di 969.399.772 euro, nonché dovrà essere riportato nella scheda progetto il costo complessivo del megalotto 3 con la relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto riportato nella delibera n. 3 del 2018;

10.2. all'intervento «S.S. 38 Accessibilità Valtellina Lotto 4: Nodo di Tirano. Tratta A (svincolo di Bianzone - svincolo La Ganda) e tratta B (svincolo La Ganda - Campone in Tirano)», per il quale è prevista l'appaltabilità nell'anno in corso, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà proporre a questo Comitato l'assegnazione alla «variante di Tirano» della quota dei ribassi di gara non utilizzati per il 2° stralcio della variante di Morbegno, previa acquisizione del formale impegno della regione e degli enti locali a farsi carico degli eventuali maggiori costi del 2° stralcio della variante di Morbegno, che emergessero dopo tale assegnazione;

10.3. all'itinerario «Palermo-Agrigento (S.S.121-S.S. 189) ammodernamento della tratta Palermo-Lercara Friddi - 1° stralcio funzionale lotto 2 (sublotti 2a e 2b) dalla p.k. 14,4 (compreso il lotto di raccordo Bolognetta) alla p.k. 48,0 (svincolo Manganaro incluso)» nel prossimo aggiornamento tutti i dati e le informazioni sull'intervento dovranno essere ricondotti in un'unica «scheda intervento» mentre il nuovo costo riportato nella tabella «interventi in corso» dovrà essere allineato al costo effettivo.

11. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetterà, per informazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPE, il contratto di programma 2016-2020 - Aggiornamento 2018 e 2019 firmato, evidenziando nel testo che si fa riferimento esplicito all'aggiornamento di entrambe le annualità e inviando contestualmente l'articolazione annuale delle nuove risorse assegnate con tale aggiornamento.

Roma, 24 luglio 2019

Il Presidente: CONTE

Il segretario: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 23

20A00469
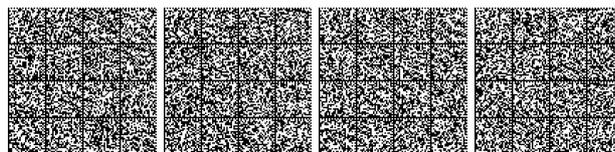
CIRCOLARI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 15 gennaio 2020, n. **310**.

Nuovo codice della strada - Art. 9 - Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2020.

Al Ministero dell'interno
Dipartimento della pubblica sicurezza
A tutti gli uffici territoriali del Governo - Prefetture
Alle amministrazioni regionali
Alla amministrazione della Provincia autonoma di Bolzano
Alla amministrazione della Provincia autonoma di Trento
Alle amministrazioni provinciali
Alle città metropolitane
Alle amministrazioni comunali
All'ANAS S.p.a.
Ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche
Alle Direzioni generali territoriali
Al CONI (Comitato olimpico nazionale italiano)
All'ACI (Federazione automobilistica italiana)
Alla F.M.I (Federazione motociclistica italiana)

1. PREMESSE.

L'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, di seguito denominato codice della strada, stabilisce che le competizioni sportive, con veicoli o animali, e le competizioni atletiche possono essere disputate, su strade ed aree pubbliche, solo se regolarmente autorizzate.

Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e di norme successivamente intervenute:

dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;

dalle regioni per le strade regionali;

dalle province e dalle città metropolitane per le strade di rispettiva competenza;

dai comuni per le strade comunali.

Pertanto, la presente circolare è principalmente rivolta agli enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, e cioè le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, ferma restando, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2000, l'attività di supporto svolta dalle prefetture.

Nel caso di competizioni motoristiche che interessano strade appartenenti ad enti diversi, la procedura per il rilascio delle autorizzazioni rimane quella delineata dai richiamati articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e più precisamente le autorizzazioni sono di competenza:

delle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie appartenenti alla rete stradale di interesse nazionale;

delle regioni per le competizioni motoristiche su strade regionali e per competizioni che interessano più province, città metropolitane e comuni;

delle province e delle città metropolitane per le competizioni motoristiche su strade di rispettiva competenza e per competizioni che interessano più comuni;

dei comuni per le competizioni motoristiche su strade esclusivamente comunali.

Per competizioni che interessano più regioni o più province, città metropolitane e comuni di regioni diverse, l'autorizzazione può essere rilasciata dalla regione in cui ha inizio la competizione.

In coerenza con quanto espresso dall'art. 9, comma 2, del codice della strada, l'ente che autorizza acquisisce il nulla osta degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara.

La disciplina in parola si applica esclusivamente a manifestazioni che comportano lo svolgersi di una gara intesa come competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui è prevista la determinazione di una classifica.

Non rientrano, quindi, in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza».

Nell'intento di operare uno snellimento di procedure è prevista la predisposizione, entro il 31 dicembre di ogni anno, di un programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno successivo sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI che, ai fini del presente provvedimento sono: la F.M.I. - Federazione motociclistica italiana e l'ACI - Federazione automobilistica italiana, come ribadito dal CONI con nota 1299/SR del 13 luglio 2016 della Direzione affari legali - Ufficio assistenza legale e contenzioso e confermato con successiva nota n. 1883 del 26 novembre 2018.

Per l'effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strade ed aree pubbliche, come definite dall'art. 1, comma 2, del codice della strada, di competenza delle regioni o enti locali, di seguito denominati enti competenti, i promotori, come previsto dall'art. 9, comma 3, del citato codice della strada, devono preliminarmente richiedere il nulla-osta al Ministero delle infra-

strutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per la sicurezza stradale.
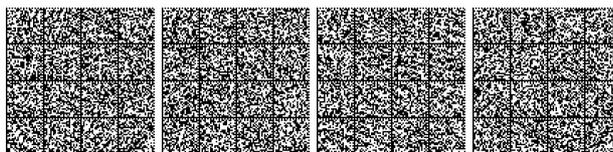
Non rientrano nel campo di applicazione della presente disciplina le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del codice della strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gimkane, le gare di minimoto, supermotard e similari, purché con velocità di percorrenza ridotta.

Nell'ambito di tutte le competizioni sopra richiamate, per velocità di percorrenza ridotta si intende una velocità, per tutto il percorso, inferiore a 80 km/h, poiché il superamento di tale soglia farebbe di fatto ricadere la manifestazione tra le ordinarie competizioni di velocità.

Il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può non essere richiesto per i raduni e per le manifestazioni di regolarità amatoriali con velocità per tutto il percorso inferiore a 80 km/h, e per le manifestazioni di abilità di guida (slalom) e per le gare di formula challenge svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 3 *km)*, appositamente attrezzati per evidenziare l'abilità dei concorrenti (successione di tratti che obbligano a ridurre la velocità imponendo deviazioni di traiettoria e tratti di raccordo a velocità libera di lunghezza non superiore rispettivamente a 200 e 150 metri), con velocità media sull'intero percorso non superiore a 80 km/h, purchè non si creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario. Qualora l'ente proprietario della strada ritenga opportuno avvalersi del nulla-osta ministeriale anche per queste tipologie di gara per le quali comunque sia necessaria la chiusura al traffico ordinario dovrà farne espressa richiesta a questo Ufficio.

Anche in questo caso il superamento delle rispettive soglie di velocità farebbe ricadere le manifestazioni tra le ordinarie competizioni motoristiche.

Il tutto riferito con ogni evidenza a quanto riportato nell'art. 9, comma 3, del codice della strada, in quanto il nulla-osta di competenza occorre ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei condizionamenti alla normale circolazione nel caso di competizioni.

Ovviamente, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle competizioni, devono essere comunque sempre rispettate le procedure di cui all'art. 9, commi 4 e 6, del codice della strada e quelle di seguito richiamate.

Non sono consentite le gare di velocità da svolgersi su circuiti cittadini i cui effetti possono creare disagio o essere di intralcio o impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione, ed in particolare dei trasporti urbani.

È necessario che l'ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca il preventivo parere del CONI espresso dalle suddette Federazioni sportive nazionali. Ciò anche la fine di verificare il «carattere sportivo» delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche della professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative ordinato e conforme ai canoni di sicurezza.

Il preventivo parere del CONI non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'art. 60 del codice della strada, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza.

2. PROGRAMMA-PROCEDURE.

Sulla base delle esperienze maturate negli anni precedenti, si formulano le considerazioni che seguono per offrire un utile ed uniforme indirizzo alle Amministrazioni interessate per gli atti di propria competenza. Si richiamano in proposito le responsabilità amministrative e penali in capo agli enti competenti che dovessero rilasciare autorizzazioni allo svolgimento di competizioni senza l'acquisizione della documentazione, del nulla-osta e delle verifiche prescritte.

La Direzione generale per la sicurezza stradale, sulla base delle proposte degli organizzatori, trasmesse per il tramite delle competenti Federazioni sportive nazionali, che ne garantiscono il carattere sportivo, ha formulato il programma allegato alla presente circolare, dopo aver verificato il rispetto delle condizioni poste dall'art. 9, comma 3, del codice della strada.

Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel programma annuale, ai sensi del disposto dell'art. 9, comma 5, del codice della strada, gli organizzatori devono tassativamente chiedere il nulla-osta alla Direzione generale per la sicurezza stradale almeno sessanta giorni prima della gara, motivando il mancato inserimento nel programma inviando tutta la documentazione esclusivamente a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo: «dg.ss-div2@pec.mit.gov.it».

La richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) una relazione contenente gli elenchi e la descrizione delle strade interessate dalla gara, le modalità di svolgimento della stessa, i tempi di percorrenza previsti per le singole tratte, la velocità media prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico, eventuali indicazioni sulla necessità di chiusura al traffico ordinario di tratti di strada e la relativa durata, nonché ogni ulteriore notizia ritenuta utile per meglio individuare il tipo di manifestazione e l'ente o gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione comunicando l'ufficio responsabile del procedimento autorizzativo e il relativo indirizzo mail a cui inviare il nulla-osta ministeriale;

b) una planimetria del percorso di gara in cui, nel caso siano previste tratte stradali chiuse al traffico, siano evidenziati i percorsi alternativi per il traffico ordinario;

c) il regolamento di gara che deve includere anche l'eventuale shakedown e/o le eventuali prove spettacolo;

d) il parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di approvazione delle competenti federazioni sportive nazionali, ovvero l'attestazione che la manifestazione è organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza per le manifestazioni di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1;

e) la ricevuta del versamento dell'importo dovuto, su del codice civile postale n. 66782004, intestato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, via Caraci, 36 - 00157 Roma, per le operazioni tecnico amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dall'art. 405 (tab. VII.1, punti C e *D)* del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come aggiornato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 552 del 24 dicembre 2018;

f) la dichiarazione che le gare di velocità e le prove speciali comprese nelle manifestazioni di regolarità non interessano centri abitati, ovvero l'attestazione del comune nel quale rientrano i centri abitati interessati da tali manifestazioni, che lo svolgersi della stessa non crei disagio o risulti di intralcio o impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.

La Direzione generale per la sicurezza stradale non garantirà il rilascio del nulla-osta ministeriale per le istanze non pervenute almeno sessanta giorni prima della competizione nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 9 del codice della strada, o la cui documentazione risulti incompleta, ancorché presentata nel rispetto dei tempi previsti.

Il rilascio del nulla-osta, ovvero l'eventuale diniego allo svolgimento della competizione, è trasmesso all'ente competente al rilascio della autorizzazione per i successivi adempimenti.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del codice della strada, l'ente competente può autorizzare, per sopravvenute e motivate necessità, debitamente documentate, lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel programma, su richiesta delle federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione alla predetta Direzione generale.

Ai fini della autorizzazione gli organizzatori devono avanzare richiesta all'ente competente, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della gara.

Al momento della presentazione dell'istanza gli organizzatori devono dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che copra anche la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.

Nell'istanza deve essere esplicitamente dichiarata la velocità media prevista per le tratte di gara da svolgersi sia su strade aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.

Alla stessa istanza è opportuno che sia allegato il nulla-osta dell'ente o degli enti proprietari delle strade, su cui deve svolgersi la gara. Tale nulla-osta può anche essere acquisito direttamente dall'ente competente nel corso dell'istruttoria volta al rilascio dell'autorizzazione.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 9, comma 7-*bis*, del codice della strada, qualora, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità della autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'art. 7, comma 1, del codice della strada.

Sentite le competenti federazioni, l'ente competente può rilasciare l'autorizzazione all'effettuazione della competizione, subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti (ad esempio, quelle emanate dalle suddette federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche ed all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, quando sia dovuto o ritenuto necessario.

A tale proposito giova precisare che, a norma dell'art. 9, comma 4, del codice della strada, il collaudo del percorso di gara è obbligatorio nel caso di gare di velocità e nel caso di gare di regolarità per i tratti di strada sui quali siano ammesse velocità medie superiori a 50 km/h od 80 km/h, se, rispettivamente, aperti o chiusi al traffico.

In tal modo è chiarita la corretta interpretazione del termine «velocità media» nel caso delle gare di regolarità in cui in una unica sezione di gara siano comprese tratti di regolarità e prove speciali a velocità libera su tratti chiusi al traffico.

Negli altri casi il collaudo può essere omesso.

Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui è prescritto, sia nei casi in cui rientra nella discrezionalità dell'ente competente, è effettuato da un tecnico di quest'ultimo ovvero richiesto all'ente proprietario della strada se la strada interessata non è di proprietà dell'ente competente al rilascio.

Ai sensi del citato art. 9, comma 4, del codice della strada, al collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell' interno, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli organizzatori.

Per quanto attiene alla rappresentanza delle varie amministrazioni citate, l'ente competente ovvero il proprietario della strada comunica la data del collaudo e richiede al più vicino ufficio periferico di tali amministrazioni di designare il proprio rappresentante.

Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze è essenziale per poter svolgere tutte le incombenze connesse al conseguimento delle autorizzazioni.
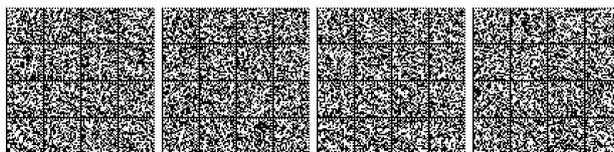
Al termine di ogni gara l'ente competente deve tempestivamente comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per la sicurezza stradale - le risultanze della competizione, precisando le eventuali inadempienze rispetto all'autorizzazione e il verificarsi di inconvenienti o incidenti.

In assenza di comunicazione entro la fine dell'anno, si riterrà tacitamente che la competizione sia stata effettuata regolarmente senza alcun rilievo, anche ai fini della predisposizione del calendario per l'anno successivo.

3. NULLA-OSTA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI.

Sono state prese in esame e definite le proposte presentate dagli organizzatori per il tramite dell'ACI (Federazione automobilistica italiana) e della F.M.I. (Federazione motociclistica italiana) per la redazione del programma delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno 2020. Le proposte, come riportate nell'allegato A, sono relative a gare già svolte nell'anno precedente, per le quali la Direzione generale per la sicurezza stradale ha concesso il nulla-osta avendo verificato l'insussistenza di gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario per effetto dello svolgersi delle gare stesse.

Per le gare fuori calendario si dovrà procedere a specifica istruttoria per il rilascio del nulla-osta per ogni singola gara (allegato *B)*.

Il programma dettagliato nell'allegato A è valido per le gare nella configurazione riportata nello stesso. Non è consentito integrare o svolgere in più date una manifestazione già iscritta nel programma, ovvero operare frazionamenti delle stesse. Eventuali frazionamenti potranno essere presi in considerazione come gare non previste nel programma annuale.

Roma, 15 gennaio 2020

Il Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale
DE MATTEO

ALLEGATO *A*

NULLA-OSTA PER LE GARE IN PROGRAMMA NEL 2020 CHE SI SONO GIÀ SVOLTE NEL 2019

Con nota n. 5049, in data 3 dicembre 2019, l'ACI (Federazione automobilistica italiana), e con nota n. 8522, in data 10 dicembre 2019, la F.M.I. (Federazione motociclistica italiana), hanno trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per la sicurezza stradale, ai fini del rilascio del nulla-osta, il programma per il 2020 delle gare automobilistiche e motociclistiche già svolte nell'anno precedente.

Con le medesime note le federazioni sportive nazionali, per le gare anzidette, hanno inoltre dichiarato che non si sono verificati inconvenienti o incidenti di rilievo e di non aver ricevuto segnalazioni in merito al verificarsi di gravi limitazioni al trasporto pubblico o al traffico ordinario.

Nelle suddette note è anche dichiarato che non sono previste variazioni del percorso di gara rispetto alle precedenti edizioni e che gli organizzatori hanno versato gli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Questa Direzione, sulla base delle dichiarazioni delle due federazioni e delle segnalazioni pervenute da parte delle prefetture e degli enti proprietari delle strade, verificato che le gare si sono già svolte nel 2019 e sono proposte dagli stessi organizzatori della precedente edizione, che è stato regolarmente versato l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilascia il nulla-osta per le gare comprese negli elenchi allegati e costituenti parte integrante del presente provvedimento, che sono stati così suddivisi:

elenco n. 1: gare auto confermate;

elenco n. 2: gare moto confermate.

Resta inteso che il detto nulla-osta non vincola gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione se - per qualsiasi motivo - una determinata gara sia stata oggetto di segnalazione negativa, durante lo scorso anno, non ancora nota a questo Ministero.

Nei casi in cui gli organizzatori dovranno, per motivate e documentate necessità, cambiare il percorso di gara rispetto alla precedente edizione, occorrerà comunque il parere delle competenti federazioni e dovrà essere rispettata la procedura prevista per il rilascio del nulla-osta per le gare fuori programma, anche in considerazione della intervenuta modifica del codice della strada operata con l'art. 3 della legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha introdotto il comma 4-*bis* all'interno dell'art. 9 del medesimo codice; in tal caso l'organizzatore della gara è tenuto ad integrare l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino alla concorrenza della somma prevista per le gare fuori programma.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del codice della strada gli enti competenti potranno rilasciare l'autorizzazione soltanto dopo aver acquisito il nulla-osta ministeriale e il relativo verbale di collaudo del percorso quando dovuti.

L'autorizzazione per le gare di velocità è subordinata altresì all'accertamento della sussistenza delle misure previste per l'incolumità del pubblico e dei piloti, ai sensi della circolare 2 luglio 1962, n. 68, del Ministero dell'interno.

Per la tutela delle strade, della segnaletica stradale e della sicurezza e fluidità della circolazione stradale nei luoghi ove le manifestazioni agonistiche comportano interferenze, si invitano gli enti competenti ad impegnare gli organizzatori - all'atto del rilascio della autorizzazione - ad operare perché non siano recate offese all'estetica delle strade ed all'equilibrio ecologico (nemmeno con iscrizioni, manifestini ecc.) e perché in ogni caso venga ripristinata puntualmente la situazione ante gara.

Il direttore generale: LANATI

Elenco 1

GARE AUTO CONFERMATE

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PROV.	REGIONE
FEBBRAIO	9	SPORT INFINITY A.S.D.	7° RONDE DELLA VAL MERULA	SV	LIGURIA
	16	RALLY CLUB VALPANTENA S.S.D. A R.L.	2° LESSINIA RALLY HISTORIC - 10° LESSINIA SPORT	VR	VENETO
	23	SCUDERIA RADICOFANI MOTORSPORT A.S.D.	11° RALLY DELLA VAL D'ORCIA - 2° RALLY STORICO	SI	TOSCANA
MARZO	1	R.T. MOTOREVENT S.S.D. A R.L.	15° RONDE DEL CANAVESE	TO	PIEMONTE
	1	SCUDERIA VALPOLCEVERA ORGANIZZAZIONI	38° MIGNANEGO - GIOVI	GE	LIGURIA
	8	SCUDERIA ETRURIA SPORT A.S.D.	10° HISTORIC RALLY DELLE VALLATE ARETINE	AR	TOSCANA
	15	ORGANIZATION SPORT EVENTS S.R.L.	43° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO 2020	LU	TOSCANA
	15	VM MOTOR TEAM S.S.D.R.L.	3° RALLY VIGNETI MONFERRINI	AT	PIEMONTE
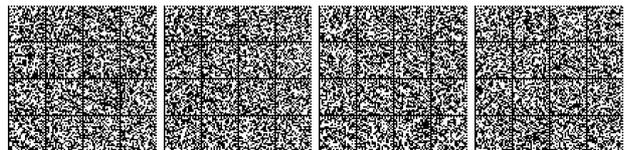
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PROV.	REGIONE
MARZO	22	SCUDERIA CAR RACING S.S.D.	16° BENACUS RALLY	VR	VENETO
	22	VALTIBERINA MOTORSPORT A.S.D.	14° RALLY CITTA' DI AREZZO CRETE SENESI - VALTIBERINA - 3° RALLY STORICO	AR	TOSCANA
	29	GRASSANO RALLY TEAM A.S.D.	41° RALLY APPENNINO REGGIANO - RALLY NAZIONALE 2020	RE	EMILIA ROMAGNA
	29	RALLY DEI LAGHI A.S.D.	29° RALLY DEI LAGHI - 3° RIEVOCAZIONE STORICA RALLY ACI VARESE	VA	LOMBARDIA
	29	MAREMMA CORSE 2.0 A.S.D.	6° RALLY COLLINE METALLIFERE E VAL DI CORNIA	LI	TOSCANA
	29	RALLY CLUB TEAM S.S.D. A R.L.	29° SALITA DEL COSTO	VI	VENETO
APRILE	5	RASSINABY RACING A.S.D.	18° RALLY DEI NURAGHI E DEL VERMENTINO - TERRA DI GALLURA CROSS COUNTRY	OT	SARDEGNA
	5	N.T.T. RALLY EVENT S.S.D.A.R.L.	7° RALLY 2 LAGHI - CITTÀ DI DOMODOSSOLA	VB	PIEMONTE
	5	TRE CIME PROMOTOR A.S.D.	35° RALLY BELLUNESE	BL	VENETO
	5	AUTOMOBILE CLUB DEL PONENTE LIGURE	35° SANREMO RALLY STORICO	IM	LIGURIA
	5	A.C. VITERBO	24° LAGO MONTEFIASCONE	VT	LAZIO
	5	RASSINABY RACING A.S.D.	TERRE DI GALLURA - SARDEGNA	SS	SARDEGNA
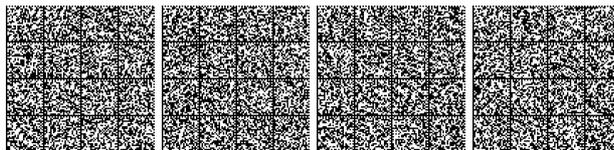
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PROV.	REGIONE
APRILE	19	CASARANO RALLY TEAM A.S.D.	27° RALLY CITTA' DI CASARANO	LE	PUGLIA
	19	AUTOMOBILE CLUB BRESCIA	44° RALLY 1000 MIGLIA	BS	LOMBARDIA
	19	R.T.MOTOREVENT S.S.D. A R.L.	47° RALLY TEAM '971 - 13° RALLY STORICO	TO	PIEMONTE
	26	A.C. LIVORNO	53° RALLY ELBA	LI	TOSCANA
	26	AUTOCONSULT A.S.D.	10° VALSUGANA HISTORIC RALLY - 10° VALSUGANA CLASSIC	TN	TRENTINO ALTO ADIGE
	26	A.C. SASSARI	59° ALGHERO SCALA PICCADA	SS	SARDEGNA
	26	POVIL RACE SPORT A.S.D.	2° SLALOM MONTI LESSINI	VR	VENETO
MAGGIO	3	MEDITERRANEAN TEAM A.S.D.	3° RALLY PARCO GEOMINERARIO DELLA SARDEGNA	CA	SARDEGNA
	3	SPORT RALLY TEAM S.S.D. S.R.L.	26° RALLY VALLI CUNEESI - 13° RALLY STORICO DEL CUNEESE	CN	PIEMONTE
	3	PRS GROUP S.R.L.	27° RALLY ADRIATICO - 2° RALLY STORICO DEL MEDIO ADRIATICO	AN	MARCHE
	3	A.C. BERGAMO	35° RALLY PREALPI OROBICHE	BG	LOMBARDIA
	3	A.C. MACERATA	30° TROFEO LODOVICO SCARFIOTTI SARNANO - SASSOTETTO - 13° TROFEO STORICO	MC	MARCHE
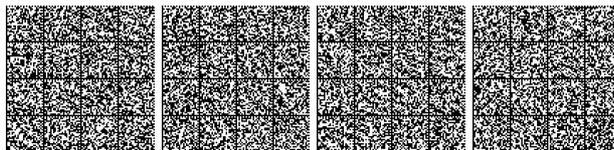
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PROV.	REGIONE
MAGGIO	3	GIANFRANCO CUNICO CLUB	25° SLALOM TORREGROTTA - ROCCAVALDINA	ME	SICILIA
	10	A.C. PALERMO	104° TARGA FLORIO - TARGA FLORIO HISTORIC	PA	SICILIA
	10	VALPOLICELLA RALLY CLUB A.S.D.	3° RALLY DELLA VALPOLICELLA	VR	VENETO
	10	RALLY GAME TERRA DI ARGIL A.S.D.	8° RALLY TERRA DI ARGIL	FR	LAZIO
	10	LASERPROM 015 S.R.L.	36° RALLY DELLA VALDINIEVOLE	PT	TOSCANA
	10	AUTOSPORT DORGALI	6° SLALOM CITTA' DI DORGALI CALAGONONE	NU	SARDEGNA
	17	NEW TURBOMARK RALLY TEAM A.S.D.	7° CAMUNIA RALLY	BS	LOMBARDIA
	17	EVENTSTYLE S.R.L.	3° RALLY CASTELLI PIACENTINI	PC	EMILIA ROMAGNA
	17	COSENZA CORSE A.S.D.	XXV° CRONOSCALATA LUZZI - SAMBUCINA	CS	CALABRIA
	17	SCUDERIA AUTO CLEMENTE BIONDETTI	14° SCARPERIA - GIOGO	FI	TOSCANA
	17	A.C. CAMPOBASSO	28° SLALOM CITTA' DI CAMPOBASSO MEMORIAL BATTISTINI	CB	MOLISE
	24	SCUDERIA AUT. SAN MICHELE	RALLY NAZIONALE DEL TARO 2020 - 27° RALLY INTERNAZIONALE	PR	EMILIA ROMAGNA

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PROV.	REGIONE
MAGGIO	24	SAN DAMIANO RALLY CLUB A.S.D.	5° RALLY IL GRAPPOLO	AT	PIEMONTE
	24	DOLOMITI RACING MOTORSPORT A.S.D.	5° DOLOMITI RALLY	BL	VENETO
	24	A.C. SIRACUSA	XXXVI° COPPA VAL D'ANAPO SORTINO	SR	SICILIA
	31	A.C. LECCE	53° RALLY DEL SALENTO - 3° RALLY STORICO	LE	PUGLIA
	31	SCUDERIA LAGONE CORSE	42° RALLY ALTA VAL DI CECINA	PI	TOSCANA
	31	RALLY CLUB TEAM S.S.D. A R.L.	16° RALLY STORICO CAMPAGNOLO - 12° CAMPAGNOLO HISTORIC	VI	VENETO
	31	E4RUN A.S.D.	51° VERZEGNIS - SELLA CHIANZUTAN	UD	FRIULI VENEZIA GIULIA
	31	ASSOCIAZIONE OGLIASTRA RACING	4° SLALOM CITTA' DI LOCERI	NU	SARDEGNA
GIUGNO	7	SCUDERIA TRICOLORE A.S.D.	MODENA CENTO ORE	RN	EMILIA ROMAGNA
	7	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	RALLY D'ITALIA 2020	SS	SARDEGNA
	7	PRO SPINO TEAM A.S.D.	11° CRONOSCALATA STORICA DELLO SPINO - 48° EDIZIONE	AR	TOSCANA
	7	KINISIA KARTING CLUB A.S.	18° SLALOM DELL'AGRO - ERICINO	TP	SICILIA

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PROV.	REGIONE
GIUGNO	14	ABETI RACING A.S.	38° RALLY DEGLI ABETI E DELL'ABETONE - 8° RALLY ABETI STORICO	PT	TOSCANA
	14	NEW TURBOMARK RALLY TEAM A.S.D.	56° RALLY VALLI OSSOLANE	VB	PIEMONTE
	14	CST SPORT A.S.D.	21° RALLY DEI NEBRODI - 21° RALLY STORICO	ME	SICILIA
	14	MORANO MPTORSPORT A.S.D.	10° SALITA MORANO - CAMPOTENESE	CS	CALABRIA
	14	SUPERGARA S.R.L.	53° SUSA MONCENISIO	TO	PIEMONTE
	14	ITTIRESE SPORT MOTORISTICI - A.I.S.M. A.S.D.	22° SLALOM SEREDDA - ITTIRI	SS	SARDEGNA
	21	NEW MATESE MOTORSPORT A.S.D.	8° RALLY DEL MATESE - 6° RALLY DEL MEDIO VOLTURNO	CE	CAMPANIA
	21	VEGLIO 4X4 A.S.D.	10° RALLY LANA STORICO - 10° REGOLARITA' SPORT	BI	PIEMONTE
	21	A.C. PALERMO	CRONOSCALATA DEL SANTUARIO	PA	SICILIA
	21	SCUDERIA BOLOGNA SQUADRA CORSE	32° BOLOGNA RATICOSA	BO	EMILIA ROMAGNA
	21	ROMBO TEAM A.S.D.	35° MAXISLALOM SALERNO - CROCE DI CAVA	SA	CAMPANIA
	21	FUORISTRADA CLUB 4X4 PORDENONE A.S.D.	ITALIAN BAJA 2020 - CAMPIONATO ITALIANO CROSS COUNTRY	PN	FRIULI VENEZIA GIULIA
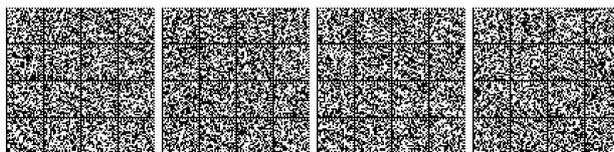
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PROV.	REGIONE
GIUGNO	28	SCUDERIA MOTOR GROUP A.S.D.	37° RALLY DELLA MARCA	TV	VENETO
	28	EVENTSTYLE S.R.L.	32° RALLY ALTO APPENNINO BOLOGNESE - 44° RAAB HISTORIC - 5° RAAB SPORT	BO	EMILIA ROMAGNA
	28	LANTERNARALLY A.S.D.	14' RALLY GOLFO DEI POETI	SP	LIGURIA
	28	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO A.C. ASCOLI PICENO	59° COPPA PAOLINO TEODORI	AP	MARCHE
	28	A.C. PALERMO	CRONOSCALATA FLORIOPOLI - CERDA	PA	SICILIA
	28	A.C. BARI	8° COPPA DEI TRULLI MONOPOLI	BA	PUGLIA
	28	AEFFE SPORT E COMUNICAZIONE A.S.D.	7° SLALOM BUBBIO - CASSINASCO	AT	PIEMONTE
LUGLIO	5	SCUDERIA ETRURIA SPORT A.S.D.	40° RALLY INTERNAZIONALE CASENTINO - 40° STORICO	AR	TOSCANA
	5	SCUDERIA TRENTINA	70° TRENTO BONDONE - 70° STORICA	TN	TRENTINO ALTO ADIGE
	5	A.C. REGGIO CALABRIA	42° CRONOSCALATA S.STEFANO GAMBARIE	RC	CALABRIA
	5	MOTORSPORT CLUB CASTELBUONO - TEAM PALIKE'	12° AUTOSLALOM CITTA' DI CASTELBUONO	PA	SICILIA
	12	FEDERAZIONE AUTO MOTORISTICA SAMMARINESE	48° RALLY DI SAN MARINO - HISTORIC RALLY - CROSS COUNTRY SAN MARINO	PS	MARCHE
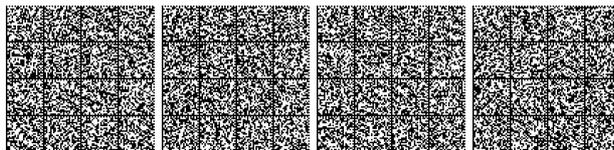
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PROV.	REGIONE
LUGLIO	12	NEW TURBOMARK RALLY TEAM A.S.D.	33° RALLY LANA	BI	PIEMONTE
	12	NORTH EAST IDEAS A.S.D.	7° RALLY VALLI DELLA CARNIA	UD	FRIULI VENEZIA GIULIA
	12	A.C. ACIREALE	XXII° CRONOSCALATA GIARRE MONTESALICE MILO	CT	SICILIA
	12	A.C. TORINO	39° CESANA - SESTRIERE	TO	PIEMONTE
	19	A.C. LUCCA	3° COPPA VILLE LUCCHESI	LU	TOSCANA
	19	A.C. RIETI	57° RIETI TERMINILLO - 55° COPPA CAROTTI	RI	LAZIO
	19	TOP COMPETITION	25° SLALOM ROCCA NOVARA	ME	SICILIA
	19	SPORT FAVALE 07	13° SLALOM FAVALE - CASTELLO	GE	LIGURIA
	19	TEAM OSILO CORSE	20° SLALOM CITTA' DI OSILO - 10° MEMORIAL DAVIDE PIRINO	SS	SARDEGNA
	26	MOTORSPORT ITALIA	8° RALLY DI ROMA CAPITALE - 42° RALLY DI PICO	RM	LAZIO
	26	A.C. COSENZA	XI° COPPA SILA	CS	CALABRIA
AGOSTO	2	MEDIA RALLY E PROMOTION S.S.D.R.L.	3° RALLY DI SALSOMAGGIORE TERME - 2° RALLY HISTORIC - 2° CLASSIC	PR	EMILIA ROMAGNA
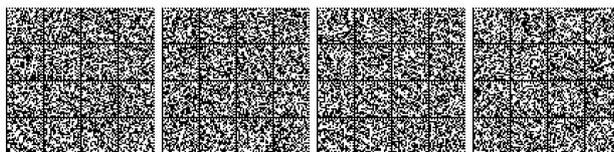
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PROV.	REGIONE
AGOSTO	2	CINZANO RALLY TEAM A.S.D.	14° RALLY DI ALBA	CN	PIEMONTE
	2	SCORZE' CORSE A.S.D.	17° TIME TO RALLY CITTÀ DI SCORZÈ - MEMORIAL W. BERTON - 3° HISTORIC RALLY CITTA' DI SCORZE'	VE	VENETO
	2	A.C. BRESCIA	50° TROFEO VALLECAMONICA	BS	LOMBARDIA
	2	TEAM PALIKE' A.S.D.	63° SALITA MONTI IBLEI	RG	SICILIA
	2	ASSOCIAZIONE BASILICATA MOTORSPORT	7° TROFEO VULTURE MELFESE CITTA' DI MELFI E RAPOLLA	PZ	BASILICATA
	2	GRUPPO MOTORI TULA	5° SLALOM CITTA' DI COSSOINE	SS	SARDEGNA
	9	TOP COMPETITION	17° RALLY DEL TIRRENO - 4° HISTORIC RALLY	ME	SICILIA
	9	TRE CIME PROMOTOR A.S.D.	46° ALPE DEL NEVEGAL	BL	VENETO
	23	COMITATO EUGUBINO CORSE AUTO C.E.C.A.	55° TROFEO LUIGI FAGIOLI	PG	UMBRIA
	23	SCUDERIA AUTOMOBILISTICA ARMANNO CORSE A.S.D.	4° SLALOM ALTOFONTE - REBUTTONE	PA	SICILIA
	30	SCUDERIA FRIULI ACU A.S.D.	56° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - 25° RALLY ALPI ORIENTALI HISTORIC	UD	FRIULI VENEZIA GIULIA
	30	SVOLTE DI POPOLI A.S.D.	58° CRONOSCALATA SVOLTE DI POPOLI	PE	ABRUZZO
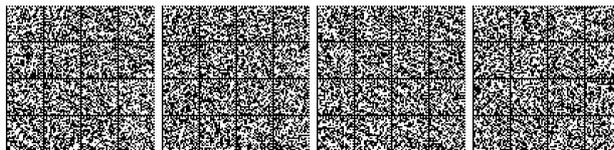
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PROV.	REGIONE
AGOSTO	30	ASA 2C 1971 A.S.D.	17° SLALOM CITTA' DI SANTOPADRE	FR	LAZIO
SETTEMBRE	6	REGGELLO MOTOR SPORT A.S.D.	13° RALLY DI REGGELLO CITTÀ DI FIRENZE - 13° STORICO COPPA CITTA' DELL'OLIO	FI	TOSCANA
	6	LANTERNARALLY A.S.D.	36° RALLY DELLA LANTERNA - 4° RALLY VAL D'AVETO	GE	LIGURIA
	6	PILOTI SIPONTINI A.S.D.	10° RALLY PORTA DEL GARGANO - 5° RALLY HISTORIC	FG	PUGLIA
	6	ADIGE SPORT A.S.P.A.D.	4° SLALOM DIMARO - FOLGARIDA	TN	TRENTINO ALTO ADIGE
	6	ROMBO TEAM A.S.D.	9° MAXISLALOM DI ROCCADASPIDE	SA	CAMPANIA
	13	SAN MARTINO CORSE	40° RALLY SAN MARTINO DI CASTROZZA - 11° HISTORIC RALLY	TN	TRENTINO ALTO ADIGE
	13	R.T. MOTOREVENT S.S.D. A R.L.	35° RALLY CITTÀ DI TORINO E DELLE VALLI DI LANZO - 10° RALLY STORICO	TO	PIEMONTE
	13	A.C. TRAPANI	62° MONTE ERICE - 5° SALITA STORICA	TP	SICILIA
	13	GRUPPO MOTORISTICO BUDDUSO' A.S.D.	20° SLALOM CITTA' DI BUDDUSO'	OT	SARDEGNA
	13	SUPERGARA S.R.L.	48° GARESSIO - SAN BERNARDO	CN	PIEMONTE
	20	LASERPROM 015 S.R.L.	38° RALLY DI CASCIANA TERME	PI	TOSCANA
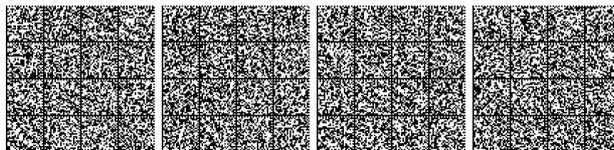
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PROV.	REGIONE
SETTEMBRE	20	A.C. LIVORNO	XXXII° RALLY ELBA STORICO - VII° HISTORIC REGULARITY SPORT	LI	TOSCANA
	20	A.C. CALTANISSETTA	66° COPPA NISSENA	CL	SICILIA
	27	AUTOMOBILE CLUB DEL PONENTE LIGURE	67° RALLYE SANREMO - 12° SANREMO LEGGENDA	IM	LIGURIA
	27	BASSANO RALLY RACING	37° RALLY INTERNAZIONALE CITTA' DI BASSANO - 15° RALLY STORICO	VI	VENETO
	27	COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI	13° RALLY VALLE DEL SOSIO - 4° HISTORIC RALLY	PA	SICILIA
	27	CHIANTI CUP RACING S.R.L.S.	41° COPPA DEL CHIANTI CLASSICO	SI	TOSCANA
	27	RACING TEAM MERANO	2° SLALOM VANDOIES TERENTO	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE
	27	MEDITERRANEAN TEAM A.S.D.	10° SLALOM CITTA' DI NUORO	NU	SARDEGNA
	27	VIEMME CORSE A.S.D.	12°SLALOM CITTA' DI AVOLA	SR	SICILIA
OTTOBRE	4	SCUDERIA LIVORNO RALLY	12° LIBURNA TERRA - 2° LIBURNA TERRA STORICA - LIBURNA CROSS COUNTRY	PI	TOSCANA
	4	PORTO CERVO RACING TEAM A.S.D.	9° RALLY TERRA SARDA	SS	SARDEGNA
	4	A.C. CAMPOBASSO	25° RALLY DEL MOLISE	CB	MOLISE
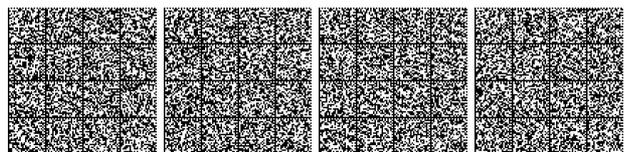
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PROV.	REGIONE
OTTOBRE	4	PENTATHLON MOTOR TEAM A.S.D.	27° RALLY DEL RUBINETTO	NO	PIEMONTE
	4	RED WHITE A.S.D.	43° CIVIDALE CASTELMONTE - 43° STORICO	UD	FRIULI VENEZIA GIULIA
	4	CACCAMO CORSE A.S.D.	22° CRONOSCALATA TERMINI CACCAMO	PA	SICILIA
	4	POVIL RACE SPORT A.S.D.	13° SLALOM CITTA' DI BOLCA	VR	VENETO
	11	PISTOIA CORSE SPORT SOC. COOPERATIVA	41° RALLY CITTÀ DI PISTOIA - 2° COPPA CITTA' DI PISTOIA	PT	TOSCANA
	11	SEBINO EVENTI A.S.D.	9° RALLY DEL SEBINO	BG	LOMBARDIA
	11	AEFFE SPORT E COMUNICAZIONE A.S.D.	6° RALLY DEL PIEMONTE - 4° RALLY STORICO	CN	PIEMONTE
	11	PEG RACING S.R.L.S.	3° COPPA FARO - PESARO	PU	MARCHE
	18	A. C. VERONA	38° RALLY DUE VALLI - 15° DUE VALLI HISTORIC - 10° DUE VALLI CLASSIC	VR	VENETO
	18	SCUDERIA AUT. SAN MICHELE	11° RONDE MONTE CAIO	PR	EMILIA ROMAGNA
	18	A.C. SONDRIO	64° RALLY COPPA VALTELLINA - 3° RALLY HISTORIC	SO	LOMBARDIA
	18	A.C. SASSARI	3° RALLY COSTA SMERALDA STORICO - 2° REGOLARITA' SPORT	SS	SARDEGNA

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PROV.	REGIONE
OTTOBRE	18	AMICI PEDAVENA CROCE D'AUNE	XXXVIII° PEDAVENA CROCE D'AUNE	BL	VENETO
	25	A.C. PORDENONE	34° RALLY NAZIONALE PIANCAVALLO - 34° INTERNAZIONALE	PN	FRIULI VENEZIA GIULIA
	25	MAREMMA CORSE 2.0 A.S.D.	44° TROFEO MAREMMA - 5° TROFEO MAREMMA STORICO	GR	TOSCANA
	25	A.C. AGRIGENTO	RALLY DEI TEMPLI 2020	AG	SICILIA
	25	PRS GROUP S.R.L.	14° RALLY DELLE MARCHE	MC	MARCHE
	25	SPORT INFINITY A.S.D.	2° GIRO DEI MONTI SAVONEI STORICO	SV	LIGURIA
	25	LA CASTELLANA A.S.D.	48° CRONOSCALATA DELLA CASTELLANA	TR	UMBRIA
NOVEMBRE	8	A.C. COMO	39° RALLY TROFEO ACI COMO	CO	LOMBARDIA
	8	CLUB DELLA RUGGINE A.S.D.	LA GRANDE CORSA	TO	PIEMONTE
	15	LASERPROM 015 S.R.L.	7° RALLY DAY DI POMARANCE	PI	TOSCANA
	15	CST SPORT A.S.D.	6° TINDARI RALLY - 6° RALLY STORICO	ME	SICILIA
	15	RALLY CLUB VALPANTENA S.S.D. A R.L.	18° REVIVAL RALLY CLUB VALPANTENA	VR	VENETO
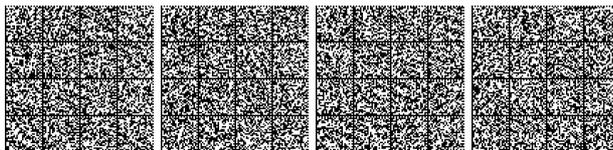
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PROV.	REGIONE
NOVEMBRE	22	MAT RACING A.S.D.	4° RALLY DAY DI CASTIGLIONE TORINESE	TO	PIEMONTE
	22	EVENTSTYLE S.R.L.	11° TUSCAN REWIND - 11° TUSCAN HISTORIC - 5° TUSCAN CLASSIC - TUSCAN CROSS COUNTRY	SI	TOSCANA
	29	ARES COMMUNICATION S.R.L.	16° RONDE CITTÀ DEI MILLE	BG	LOMBARDIA
DICEMBRE	6	VALDELSA CORSE A. S. D.	7° RALLYDAY DELLA FETTUNTA	FI	TOSCANA
	6	VM MOTOR TEAM S.S.D.R.L.	23° RONDE COLLI DEL MONFERRATO E DEL MOSCATO	AL	PIEMONTE
	13	WORLD COMPANY S.R.L.	12° RONDE CITTA' DI SPERLONGA	LT	LAZIO
	20	MOTORING CLUB A.S.D.	22° PREALPI MASTER SHOW - 16° RONDE PREALPI TREVIGIANE	TV	VENETO
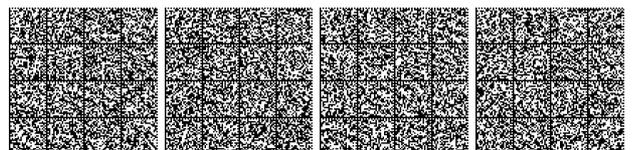
Elenco 2

GARE MOTO CONFERMATE					
MESE	**DATA**	**ORGANIZZATORE**	**GARA**	**PRV**	**REGIONE**
MAGGIO	10	MOTO CLUB TRUE RIDERS	LECCIO - REGGELLO	FI	TOSCANA
GIUGNO	14	MOTOCLUB EVANDRO VITI VOLTERRA	SALINE -VOLTERRA	PI	TOSCANA
GIUGNO	28	FRANCO MANCINI	POGGIO - VALLEFREDDA	FR	LAZIO
LUGLIO	12	MOTOCLUB TRUE RIDERS	MOLINO DEL PERO - MONZUNO	BO	EMILIA ROMAGNA
AGOSTO	2	MOTOCLUB DUCALE	GRAGNANA - VARLIANO - PIAZZA AL SERCHIO	LU	TOSCANA
SETTEMBRE	27	MOTOCLUB SPINO TEAM	PIEVE SANTO STEFANO - PASSO ALLO SPINO	AR	TOSCANA
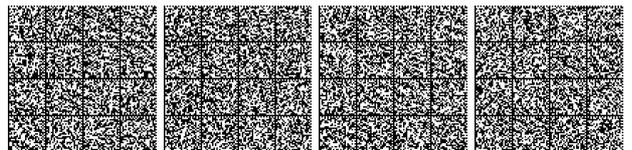
ALLEGATO *B*

GARE FUORI CALENDARIO

Si rappresenta che questa Direzione potrà rilasciare il nulla-osta solo dopo aver esperito singole istruttorie ai fini della valutazione di ogni elemento utile a garanzia della sicurezza e fluidità del traffico e della conservazione del patrimonio stradale in tutti i luoghi nei quali la singola manifestazione motoristica abbia a dispiegare efficacia.

A tal fine si ribadisce che, per la migliore operatività è opportuno che gli atti da trasmettere siano inviati nei tempi previsti e conformi a quanto descritto nel punto 2 della circolare, lettere da *a)* ad *f)*, e con i contenuti ivi descritti.

Resta inteso che il nulla-osta di questa Amministrazione è provvedimento autonomo rispetto al collaudo del percorso di gara ed agli altri nulla-osta da parte degli enti proprietari di strade diversi da quello che autorizza la competizione.

Il direttore generale: LANATI

20A00493

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Silodosina Aurobindo»

Estratto determina n. 42/2020 del 3 gennaio 2020

Medicinale: SILODOSINA AUROBINDO;

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., Via San Giuseppe, 102 - 21047 – Saronno (VA) - Italia;

Confezioni:

«4 mg capsule rigide» 5 capsule in blister PVC/AL A.I.C.: 047984012 (in base 10);

«4 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PVC/AL A.I.C.: 047984024 (in base 10);

«4 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PVC/AL A.I.C.: 047984036 (in base 10);

«4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/AL A.I.C.: 047984048 (in base 10);

«4 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PVC/AL A.I.C.: 047984051 (in base 10);

«4 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PVC/AL A.I.C.: 047984063 (in base 10);

«4 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/AL A.I.C.: 047984075 (in base 10);

«8 mg capsule rigide» 5 capsule in blister PVC/AL A.I.C.: 047984087 (in base 10);

«8 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PVC/AL A.I.C.: 047984099 (in base 10);

«8 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PVC/AL A.I.C.: 047984101 (in base 10);

«8 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/AL A.I.C.: 047984113 (in base 10);

«8 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PVC/AL A.I.C.: 047984125 (in base 10);

«8 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PVC/AL A.I.C.: 047984137 (in base 10);

«8 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/AL A.I.C.: 047984149 (in base 10).

Forma farmaceutica: Capsule rigide;

Validità prodotto integro: due anni;

Composizione:

Principio attivo:

silodosina;

Eccipienti:

Contenuto della capsula

mannitolo;

amido pregelatinizzato (amido di mais);

sodio laurilsolfato;

olio vegetale idrogenato;

Involucro della capsula

titanio diossido (E171);

gelatina;

Inchiostro di stampa

gommalacca (E904);

ossido di ferro nero (E172);

potassio idrossido (E525);

Officine di produzione:

Rilascio lotti

APL Swift Services (Malta) Limited, HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000 - Malta;

Generis Farmacêutica, S.A., Rua João de Deus, 19 - 2700-487 Amadora - Portogallo;

Arrow Generiques, 26 Avenue Tony Garnier, Lyon, Rhone, 69007 - Francia.

Controllo lotti

APL Swift Services (Malta) Limited, HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000 - Malta;

Generis Farmacêutica, S.A., Rua João de Deus, 19 - 2700-487 Amadora - Portogallo.

Produzione del prodotto finito, confezionamento primario e secondario.

Aurobindo Pharma Limited Unit-X , Plot No. 16, APIIC Multi Products SEZ, Naidupeta Mandal, S.P.S.R, Nellore District, Menakuru Village, Andhra Pradesh, 524 421 – India.

Confezionamento primario e secondario.

Tjoapack Netherlands B. V., Nieuwe Donk 9, Etten-Leur, 4879AC - Paesi Bassi;

Laboratoires BTT- Erstein, ZI de Krafft, Erstein, 67150 - Francia;

Generis Farmacêutica, S.A., Rua João de Deus, 19 - 2700-487 Amadora - Portogallo;

Aurobindo Pharma Limited, Formulation Unit –XV, Plot No - 17A, E Bonangi (Village), Parawada (Mandal), Visakhapatnam District, Andhra Pradesh, 531 021 – India;

Apotex Nederland B.V., Archimedesweg 2, Leiden, Zuid-Holland, 2333 CN - Paesi Bassi.

Confezionamento secondario.

Pharmalog - Val-De-Reuil, ZI Pharma Parc, Val-De-Reuil, 27100, Francia;
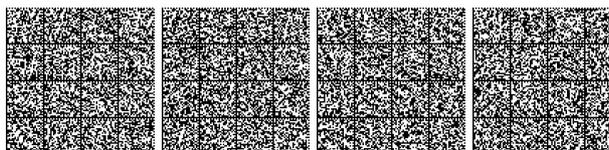
Prestige Promotion Verkaufsförderung & Werbeservice GmbH, Lindigstraße 6, Kleinostheim – 63801 Germania;

DHL Supply Chain (Italy) S.p.a, viale Delle Industrie 2, 20090 Settala (MI) - Italia;

Farmavenix, S.A.U., Avenida Cristóbal Colón, 245, Polígono Industrial del Henares, parcelas 3, 4 y 5 , Marchamalo, Guadalajara, 19180 - Spagna;

APL Swift Services (Malta) Limited, HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000 - Malta.

Produzione del principio attivo.

Aurobindo Pharma Limited, Unit- XI, Survey No. 61-66, IDA, Ranasthalam Mandal, Srikakulam District, Pydibhimavaram Village, Andhra Pradesh, 532 409 – India.

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento dei segni e dei sintomi dell'iperplasia prostatica benigna (IPB) nell'uomo adulto.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/AL

A.I.C.: 047984048 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2,16;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4,05;

«8 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/AL

A.I.C.: 047984113 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,32;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8,11.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Silodosina Aurobindo» (silodosin) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Silodosina Aurobindo» (silodosin) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

20A00470

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Silodosina Mylan»

Estratto determina n. 72/2020 del 14 gennaio 2020

Medicinale: SILODOSINA MYLAN;

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., via Vittor Pisani 20, 20124 Milano;

Confezioni:

«4 mg capsule rigide» 10 capsule in blister AL-PVD/PE/PVDC AIC: 047638010 (in base 10);

«4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL-PVD/PE/PVDC AIC: 047638022 (in base 10);

«4 mg capsule rigide» 100 capsule in blister AL-PVD/PE/PVDC AIC: 047638034 (in base 10);

«8 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL-PVD/PE/PVDC AIC: 047638046 (in base 10);

«8 mg capsule rigide» 50 capsule in blister AL-PVD/PE/PVDC AIC: 047638059 (in base 10);

«8 mg capsule rigide» 100 capsule in blister AL-PVD/PE/PVDC AIC: 047638061 (in base 10);

Forma farmaceutica: Capsula rigida.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

Principio attivo:

silodosina;

Eccipienti:

Contenuto della capsula:

mannitolo (E421);

amido pregelatinizzato (mais);

sodio laurilsolfato;

glicerolo dibeenato (E471);

Involucro della capsula:

Silodosina Mylan 4 mg capsule rigide;

gelatina;

titanio diossido (E171);

ferro ossido; di ferro giallo (E172);

Silodosina Mylan 8 mg capsule rigide;

gelatina;

titanio diossido (E171);

Inchiostro da stampa, nero

gommalacca (E904);

glicole propilenico (E1520);

soluzione concentrata di ammoniaca (E527);

ossido di ferro nero (E172);

idrossido di potassio (E525);

Officine di produzione:

Rilascio lotti

Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A, P.O Box 3012 Larisa Industrial Area, Larisa – 41004 Grecia.

Controllo lotti

Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A, P.O Box 3012 Larisa Industrial Area, Larisa - 41004 Grecia.

Produttore prodotto finito

Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A, P.O Box 3012 Larisa Industrial Area, Larisa – 41004 Grecia.

Confezionamento primario

Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A, P.O Box 3012 Larisa Industrial Area, Larisa - 41004 Grecia.

Confezionamento secondario

Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A, P.O Box 3012 Larisa Industrial Area, Larisa - 41004 Grecia;

Picking Farma S.A., Polígono Can Bernades-Subirà Street, Ripollès, 7-9, 08130, Santa Perpetua de la Mogoda, Barcelona - Spagna;

DHL Supply Chain (Italy) S.p.A, viale Delle Industrie, 2, Settala, Milan, 20090, Italia.

Produttore principio attivo

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd. (Chuannan site), Chuannan, Duqiao, Linhai, Zhejiang - 317016, Cina;

Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co., Ltd. No.15, Donghai 5th Avenue, Zhejiang. Provincial Chemical and Medical Raw, Materials Base Linhai Zone, Taizhou City, 317016 Zhejiang, the People's Republic of Cina.

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento dei segni e sintomi dell'iperplasia prostatica benigna (IPB) nell'uomo adulto.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL-PVD/PE/PVDC

AIC: 047638022 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2,16;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4,05;

«8 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL-PVD/PE/PVDC

AIC: 047638046 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,32;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8,11.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Silodosina Mylan« (silodosina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Silodosina Mylan» (silodosina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

20A00471

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

Adozione delle «Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici»

Sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale al link: https://trasparenza.agid.gov.it/archivio19_regolamenti_0_5382.html sono state pubblicate le «Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici», secondo quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 106 del 10 agosto 2018 che ha modificato la legge n. 4 del 9 gennaio 2004.

I documenti definiscono principalmente:

i requisiti tecnici per l'accessibilità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, conformemente ai principi di cui all'art. 3-*bis* e ai valori di cui al punto 1), lettera *d)*, numero 3 dell'Allegato B al decreto ministeriale 8 luglio 2005;

le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili;

il modello della dichiarazione di accessibilità;

la metodologia di monitoraggio e valutazione della conformità degli strumenti informatici alle prescrizioni in materia di accessibilità, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili;
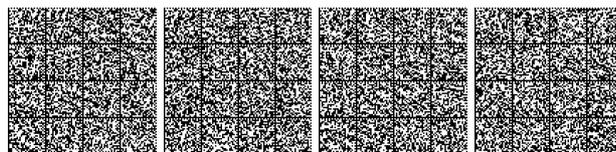
le circostanze in presenza delle quali, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5 della direttiva (UE) 2016/2102, si determina un onere sproporzionato, per cui i soggetti erogatori possono ragionevolmente limitare l'accessibilità di un sito web o applicazione mobile.

Le presenti linee guida entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione sul sito istituzionale di AgID ai sensi dell'art. 71 del CAD.

20A00464

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità-sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria - triennio 2016-2018.

Il giorno 11 luglio 2019, alle ore 12,00, presso la sede dell'A.Ra.N. ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. nella persona del Presidente dott. Sergio Gasparrini *(firmato)* e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali	Confederazioni sindacali
FP CGIL *(firmato)*	CGIL *(firmato)*
CISL FP *(firmato)*	CISL *(firmato)*
UIL FPL *(firmato)*	UIL *(firmato)*
FIALS *(firmato)*	CONFSAL *(firmato)*
NURSIND *(firmato)*	CGS *(firmato)*
FSI *(firmato)*	USAE *(firmato)*
NURSING UP *(firmato)*	CSE *(firmato)*

Al termine della riunione sottoscrivono l'allegata ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro.

ALLEGATO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ

SEZIONE DEL PERSONALE DEL RUOLO DELLA RICERCA SANITARIA E DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA RICERCA SANITARIA

Triennio 2016-2018

Indice

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Campo di applicazione ed oggetto

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro subordinato dipendente degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e degli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito complessivamente denominati «Istituti», appartenente al ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, istituito presso tali Istituti dall'art. 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito indicata come legge n. 205/2017) e assunto con le modalità previste dalla stessa legge.

2. Il presente contratto, come previsto dall'art. 1, comma 423, della legge n. 205/2017, si configura quale apposita sezione contrattuale dedicata al personale di cui al comma 1, ad integrazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto sanità relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018.

3. Nella presente sezione è disciplinato il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1, tenuto conto delle sue specificità rispetto al restante personale del comparto sanità, con riferimento ai seguenti aspetti:

a) individuazione dei profili professionali;

b) rimodulazione della disciplina di alcuni istituti contrattuali del rapporto di lavoro, rispetto a quella definita per il restante personale del comparto sanità;

c) trattamento economico.

4. Fermi restando gli elementi di specificità di cui al precedente comma 3, che costituiscono l'oggetto della disciplina dettata dal presente contratto, al personale di cui al comma 1, per gli istituti non espressamente richiamati, fatte salve le esclusioni di cui all'art. 7, si applicano le disposizioni del CCNL comparto Sanità del 21 maggio 2018 nonché le altre disposizioni contrattuali ancora applicabili ai sensi dell'art. 99 dello stesso CCNL.

Art. 2.
Decorrenza

1. Gli effetti del presente CCNL decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell'ARAN e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
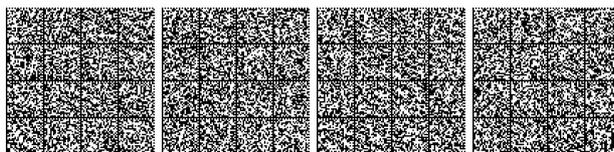
Titolo II
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE

Art. 3.
Istituzione nuovi profili professionali del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria

1. Sono istituiti i seguenti due nuovi profili professionali relativi al personale disciplinato nella presente sezione:

a) ricercatore sanitario, collocato nella categoria D livello D super;

b) collaboratore professionale di ricerca sanitaria, collocato nella categoria D.

2. I contenuti professionali dei profili di cui al comma 1 sono definiti nelle declaratorie di cui all'allegato 1, che costituiscono parte integrante del presente CCNL.

3. Per ciascuno dei profili professionali di cui al comma 1 sono individuate le tre posizioni retributive indicate di seguito, i cui valori corrispondenti sono riportati nell'allegata tabella A:

a) posizione retributiva iniziale;

b) posizione retributiva intermedia;

c) posizione retributiva elevata.

Titolo III
RAPPORTO DI LAVORO

Art. 4.
Tipologia e costituzione del rapporto di lavoro

1. La tipologia del rapporto di lavoro del personale oggetto del presente contratto, le procedure di reclutamento del medesimo, la relativa valutazione e l'eventuale inquadramento successivo a tempo indeterminato sono disciplinati dall'art. 1, commi 425, 426, 427 e 428, 429 e 430 della legge n. 205/2017.

2. Il rapporto di lavoro è costituito e regolato sulla base di contratti individuali, secondo le disposizioni di legge comunitarie e nazionali, nonché del presente contratto collettivo.

3. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro subordinato;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) termine finale nel caso di contratto a tempo determinato;

d) categoria, eventuale livello Super, profilo professionale;

e) durata del periodo di prova ove previsto;

f) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

4. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso:

a) l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto;

b) l'esito negativo della valutazione annuale, per tre anni consecutivi, ai sensi dell'art. 1, comma 427, della legge n. 205/2017.

5. I contratti individuali a termine, ove correlati a progetti di ricerca con finanziamenti ulteriori rispetto al limite di cui al comma 424 dell'art. 1 della legge n. 205/2017, devono prevedere una clausola risolutiva collegata alla verifica annuale dell'effettiva disponibilità delle risorse necessarie per la copertura del corrispondente onere.

Art. 5.
Orario di lavoro del personale con profilo di «ricercatore sanitario»

1. L'orario di lavoro del personale di cui al presente articolo è di trentasei ore settimanali ed è articolato, ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di sette ore e dodici minuti, e di sei ore.

2. L'articolazione e la distribuzione dell'orario di lavoro del personale di cui al presente articolo è improntata ai seguenti criteri di flessibilità, in coerenza con le esigenze specifiche proprie delle attività di ricerca:

a) autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro nell'ambito dell'orario di servizio della struttura di assegnazione, correlando la presenza in servizio in modo flessibile alle esigenze dell'attività di ricerca anche clinica, ai progetti affidati, alle eventuali esigenze della struttura in cui opera, tenendo conto dei criteri organizzativi dell'Istituto;

b) l'orario di lavoro di cui al comma 1 è rilevato come media del trimestre; al termine di tale periodo le ore di presenza in servizio in eccesso o in difetto rispetto all'orario di lavoro di cui al comma 1 sono cumulate con quelle risultanti dai periodi precedenti; il numero di ore in difetto non può essere superiore a 20 e tali ore sono recuperate nel successivo trimestre; le eventuali ore in eccesso sono fruite nella forma di riposi compensativi, entro un limite annuale di 158 ore; i predetti riposi possono essere fruiti anche nella forma di assenze compensative giornaliere;

c) il personale può impiegare fino a 160 ore annue al di fuori dell'orario di lavoro di cui al comma 1 in attività destinate ad arricchimento professionale quali attività di docenza, organizzazione di seminari e convegni, collaborazioni professionali, perizie giudiziarie, nel rispetto della normativa in materia di incompatibilità di cui all'art. 53 decreto legislativo n. 165/2001;

d) è ammessa la presenza in servizio oltre l'orario di lavoro di cui al comma 1, senza che ciò comporti alcun diritto a recuperi o compensi, salvo quanto previsto alla precedente lettera *b)*.

3. L'articolazione dell'orario di lavoro è definita in coerenza con i vincoli e le forme di tutela disciplinate dal decreto legislativo n. 66/2003, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 7 in materia di riposo giornaliero; con riguardo all'art. 4 del decreto legislativo n. 66/2003, il limite di quattro mesi, ivi previsto come periodo di riferimento per il calcolo della durata media di quarantotto ore settimanali, è elevato a sei mesi.

4. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte del dipendente è accertata con efficaci controlli di tipo automatico. In casi particolari, modalità sostitutive e controlli ulteriori sono definiti dai singoli Istituti, in relazione alle oggettive esigenze di servizio delle strutture interessate.

5. Ai fini del computo del debito orario, l'incidenza delle assenze pari all'intera giornata lavorativa si considera corrispondente all'orario convenzionale di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 6.
Principi per la valorizzazione della ricerca sanitaria

1. Il personale ricercatore sanitario costituisce una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi degli Istituti e, in tale ottica, come enunciato nella declaratoria di cui all'allegato 1, per la propria attività di ricerca è dotato di autonomia operativa e assume la responsabilità diretta del proprio operato seppure nell'ambito e nel rispetto del modello organizzativo della struttura dell'Istituto a cui è assegnato.

2. Gli Istituti, in conformità ai principi della Carta europea dei ricercatori richiamati nel comma 422, dell'art. 1, della legge n. 205/2017, promuovono e supportano le iniziative del personale ricercatore sanitario e del personale collaboratore professionale di ricerca sanitaria finalizzate ad acquisire finanziamenti di progetti di ricerca da parte di Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici o privati o Istituzioni internazionali, quando esse sono coerenti con la propria programmazione della ricerca.

3. Gli Istituti adottano specifiche misure dirette a facilitare la portabilità dei progetti di ricerca, consentendo che in caso di cambiamento di Istituto e sede, temporaneo o definitivo, il personale ricercatore sanitario preposto a progetti finanziati da soggetti diversi dall'Istituto di appartenenza, conservi la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile, previo accordo con l'Istituzione ricevente e con il committente di ricerca secondo le modalità previste nei relativi protocolli d'intesa.

4. Gli Istituti favoriscono, nell'ambito della propria attività istituzionale, la collaborazione del personale ricercatore sanitario e collaboratore professionale di ricerca sanitaria a progetti di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, enti pubblici o privati o istituzioni internazionali, qualora essi siano coerenti con la propria programmazione della ricerca.
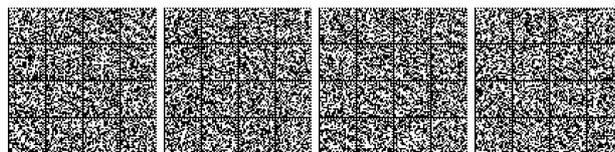
5. Il personale ricercatore sanitario, con riferimento ai risultati dell'attività di ricerca e alla relativa pubblicazione, ha diritto, in conformità e nei limiti delle disposizioni legislative vigenti in materia, ad esserne riconosciuto autore nonché alla tutela della relativa proprietà intellettuale e al riconoscimento della paternità delle invenzioni conseguenti.

Art. 7.
Esclusioni

1. Al personale di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente CCNL è espressamente esclusa l'applicazione dei seguenti istituti:

Capo II del CCNL del 21 maggio 2018 del personale del comparto sanità (Incarichi funzionali);

Art. 26 del CCNL del 21 maggio 2018 del personale del comparto sanità (Ricostituzione del rapporto di lavoro);

Art. 28 del CCNL del 21 maggio 2018 del personale del comparto sanità (Servizio di pronta disponibilità);

Titolo VIII del CCNL del 21 maggio 2018 del personale del comparto sanità (Trattamento economico).

2. In aggiunta alle esclusioni di cui al comma precedente, al personale con profilo di «ricercatore sanitario» è espressamente esclusa l'applicazione anche dell'art. 27 del CCNL del 21 maggio 2018 del personale del comparto sanità (orario di lavoro).

Art. 8.
Valutazione

1. Il personale di cui alla presente sezione è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per l'eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni di servizio, come previsto all'art. 1, comma 427, della legge n. 205/2017.

2. La valutazione di cui al comma 1 è finalizzata altresì all'attribuzione delle fasce retributive di cui all'art. 12.

Art. 9.
Ammissione al corso di specializzazione di cui all'art. 1, comma 431 della legge n. 205/2017

1. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 424 e 432 è ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione, secondo le modalità previste dall'art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

2. Gli Istituti, anche in attuazione dei Protocolli tipo stipulati dalle regioni con le università previo confronto sindacale ai sensi dell'art. 6 del CCNL 21 maggio 2018, stipulano convenzioni attuative con le predette università, al fine di assicurare al personale di cui al comma 1 la partecipazione in soprannumero ai corsi di specializzazione di cui al medesimo comma, garantendo l'espletamento delle attività di tirocinio professionalizzante all'interno delle proprie strutture.

3. Il personale di cui al comma 1, per la partecipazione ai corsi di specializzazione, può fruire dei permessi di cui all'art. 48 del CCNL del comparto sanità del 21 maggio 2018.

Art. 10.
Norma di prima applicazione

1. In sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto, gli Istituti possono avvalersi, per la costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, della procedura speciale di reclutamento disciplinata dall'art. 1, comma 432, della legge n. 205/2017, nel rispetto delle condizioni e dei presupposti, anche finanziari, ivi previsti e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'art. 1, comma 427 delle legge prima richiamata.

2. Il personale reclutato con la speciale procedura di cui all'art. 1, comma 432, della legge n. 205/2017, non è soggetto a periodo di prova.

Titolo IV
TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 11.
Struttura della retribuzione

1. La struttura della retribuzione del personale destinatario della presente sezione si compone delle seguenti voci:

a) trattamento economico iniziale, corrispondente alla posizione retributiva iniziale di cui all'art. 3, comma 3, nel valore previsto per il personale del comparto inquadrato in D o in Ds, composto dalla voci indicate dall'art. 75, comma 1, lettera *a)* del CCNL 21 maggio 2018;

b) fascia retributiva superiore, acquisita per effetto di progressione economica, corrispondente ai differenziali tra le posizioni retributive di cui all'art. 3, comma 3;

c) premi correlati alla performance organizzativa e individuale;

d) compensi per le prestazioni di lavoro straordinario dei collaboratori professionali di ricerca sanitaria.

2. La voce di cui alla lettera *b)* è corrisposta «ove acquisita» e le voci di cui alle lettere *c)* e *d)* «ove spettanti».

3. Al personale di cui al comma 1 è anche corrisposto, ove spettante, l'assegno per il nucleo familiare ai sensi delle norme vigenti.

Art. 12.
Progressioni economiche

1. Nell'ambito delle fasce di cui all'art. 11, comma 1, lettera *b)*, la progressione economica alle fasce retributive superiori avviene, in fase di prima applicazione, secondo le procedure e i criteri di valutazione definiti con il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 427 della legge n. 205/2017, sentite le organizzazioni sindacali di cui al medesimo comma 427.

2. Al finanziamento dei passaggi di fascia di cui al comma 1 si provvede mediante quota parte delle risorse finanziarie stanziate nell'ambito dei piani assunzionali del personale di cui alla presente sezione, calcolate secondo le modalità indicate al comma 3.

3. Gli istituti definiscono, nell'ambito degli stanziamenti annuali di bilancio destinati agli stipendi del personale di cui alla presente sezione, le risorse utilizzabili per le progressioni economiche. Dette risorse, che costituiscono una quota della spesa programmata nell'ambito dei piani di cui al comma 2, sono calcolate sulla base delle unità di personale di cui è pianificata l'assunzione e di un valore retributivo comprensivo anche della spesa necessaria per sostenere l'onere delle progressioni economiche.

4. I piani assunzionali di cui al comma 2 sono adottati dagli Istituti a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 424, della legge n. 205/2017 e nei limiti delle stesse.

5. I piani assunzionali di cui al comma 2 sono adottati previa informazione sindacale ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13.
Premi correlati alla performance

1. I premi correlati alla performance di cui all'art. 11, comma 1, lettera *c)*, sono attribuiti a valere sulle risorse finanziarie derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, sulla base dei regolamenti dell'attività conto terzi adottati dagli istituti in attuazione della predetta disposizione legislativa, nonché a valere sulle risorse finanziarie dei progetti di cui all'art. 1, comma 429, della legge n. 205/2017 e sulle disponibilità di cui al comma 430 del medesimo articolo.

2. I regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono, tra l'altro, una specifica disciplina in merito a:

a) definizione delle attività conto terzi dalle quali derivano i finanziamenti;

b) quota dei costi diretti ed indiretti di cui è necessario assicurare la copertura;

c) quota a favore del bilancio dell'Istituto nella percentuale indicata nell'art. 43, comma 3, della legge n. 449/1997;

d) quota a favore del personale che ha partecipato al progetto, da erogare, a titolo di compenso correlato alla performance, secondo criteri definiti previo confronto sindacale.

Art. 14.
Compensi per il lavoro straordinario

1. Al finanziamento dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario dei collaboratori di ricerca sanitaria si provvede mediante quota parte delle risorse finanziarie stanziate nell'ambito dei piani assunzionali del predetto personale, calcolate secondo le modalità indicate al comma 2.

2. Gli istituti definiscono, nell'ambito degli stanziamenti annuali di bilancio destinati ai trattamenti accessori del personale appartenente al profilo di collaboratore di ricerca sanitaria, le risorse utilizzabili per la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario di cui al comma 1. Dette risorse, che costituiscono una quota della spesa programmata nell'ambito dei piani di cui al comma 1, sono calcolate sulla base delle unità di personale appartenenti al profilo dei «collaboratori di ricerca sanitaria» di cui è pianificata l'assunzione, nonché di un valore standard di ore annuali di lavoro straordinario, non superiore a 90 ore pro-capite.

3. I piani assunzionali di cui al comma 1 sono adottati dagli Istituti a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 424, della legge n. 205/2017 e nei limiti delle stesse.

4. I piani assunzionali di cui al comma 1 sono adottati previa informazione sindacale ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti si danno reciprocamente atto che qualora l'adozione dei decreti attuativi della legge n. 205/2017 abbia implicazioni sui contenuti del presente accordo, torneranno ad incontrarsi per valutare il nuovo quadro normativo nazionale e, se del caso, procedere ad eventuali sue integrazioni o modifiche.

ALLEGATO 1 - Declaratorie dei profili professionali del personale di cui alla presente Sezione

Categoria: D, livello Ds

Profilo professionale: ricercatore sanitario

All'interno degli IRCCS e degli IZS, secondo le rispettive competenze istituzionali, in raccordo con le attività poste in essere dai predetti istituti e in collaborazione con altro personale, progetta e conduce ricerche cliniche, biomediche e traslazionali finalizzate ad ampliare e ad innovare la conoscenza scientifica in tali ambiti e la sua applicazione.

Nell'ambito della propria attività, si adopera per accrescere l'efficienza e l'efficacia dell'attività di ricerca, curando ad esempio la predisposizione e la presentazione dei progetti, l'organizzazione e la realizzazione di attività di laboratorio, la realizzazione di pubblicazioni scientifiche, l'affiancamento di colleghi più giovani, l'analisi o l'elaborazione di dati e informazioni, il coordinamento di attività didattica.

Oltre che delle attività scientifiche, si occupa anche degli aspetti organizzativi e gestionali relativi alle attività che svolge e del raccordo con le ordinarie attività, anche assistenziali o relative alla salute ed al benessere animale ed alla sicurezza alimentare, degli istituti, anche avvalendosi di altro personale e svolgendo eventualmente funzioni di coordinamento, gestione e controllo di collaboratori.

Svolge le proprie attività con ampia discrezionalità operativa assumendo la responsabilità diretta delle attività cui è preposto e dei risultati conseguiti, nell'ambito delle strutture previste dal modello organizzativo aziendale.

Accesso: mediante le procedure di reclutamento di cui all'art. 1, commi 424 e seguenti della legge n. 205/2017.

Requisiti: per i requisiti formativi e professionali si fa rinvio ai decreti previsti dall'art. 1, commi 425 e 427 della legge n. 205/2017.

Categoria: D

Profilo professionale: collaboratore professionale di ricerca sanitaria

All'interno degli IRCCS e degli IZS, secondo le rispettive competenze istituzionali, in raccordo con le attività poste in essere dai predetti istituti e in collaborazione con altro personale, svolge attività di natura tecnica e giuridico-amministrativa, correlate alla ricerca sanitaria, che richiedono conoscenze teoriche specialistiche, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa, nell'ambito delle strutture previste dal modello organizzativo aziendale.

In particolare, finalizza la propria attività al supporto delle attività di ricerca sanitaria, ove necessario in raccordo con le ordinarie attività, anche assistenziali, degli Istituti, collaborando con i ricercatori sanitari o svolgendo in autonomia alcune attività o fasi dell'attività di ricerca, quali ad esempio, il ciclo di pianificazione, progettazione, monitoraggio e rendicontazione, la gestione dei finanziamenti, la individuazione di opportunità di finanziamento, le attività nell'ambito dell'*Information and Communication Technologies*, il trasferimento tecnologico, le attività tecniche o di laboratorio, la gestione di database, la gestione delle attività di documentazione scientifica e la divulgazione dei risultati di ricerca.

Può collaborare con altro personale o anche coordinarlo ed assume la responsabilità per le attività a cui è preposto.

Accesso: mediante le procedure di reclutamento di cui all'art. 1, commi 424 e seguenti della legge n. 205/2017.

Requisiti: per i requisiti formativi e professionali si fa rinvio ai decreti previsti dall'art. 1, commi 425 e 427, della legge n. 205/2017.

TABELLA A

Valore del trattamento economico costituito da stipendio tabellare, valore comune della *ex* indennità di qualificazione professionale e fasce retributive

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13ª mensilità

Profili professionali	Posizioni retributive	Valori retributivi
Ds - ricercatore sanitario	Elevata - DS6	30.861,42
	Intermedia - DS3	27.893,86
	Iniziale - DS	24.883,74
D - collaboratore professionale di ricerca sanitaria	Elevata - D6	27.990,10
	Intermedia - D3	25.454,35
	Iniziale - D	23.074,40

20A00460

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO

Comunicato relativo a marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del quinto comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si comunica che i sotto elencati marchi di identificazione dei metalli preziosi sono stati annullati in quanto le aziende, già titolari dei medesimi, sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione.

Denominazione	Sede	N. marchio
Moschitti Mario	Piazza Martiri della Libertà 9 - Rivoli (TO)	458 TO
Gianluca Ciancio Srl	Via San Paolo 117	576 TO
Gualtiero Armosino	Regione Aprà 7 - Cinzano (TO)	497 TO
Veniali Gianpiero	via San Tommaso 4 - Torino	425 TO

Gli eventuali detentori di punzoni riportanti i sopraindicati marchi sono diffidati dall'utilizzarli e sono tenuti a consegnarli alla Camera di Commercio di Torino.

20A00466

Comunicato relativo a marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si comunica che i sotto elencati marchi di identificazione dei metalli preziosi sono stati annullati in quanto le aziende, già titolari dei medesimi, sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione.

Denominazione	Sede	n. marchio
Moschitti Mario	piazza Martiri della Libertà 9 - Rivoli (TO)	458 TO
Gianluca Ciancio Srl	via San Paolo 117	576 TO
Gualtiero Armosino	Regione Aprà 7 - Cinzano (TO)	497 TO
Veniali Gianpiero	via San Tommaso 4 - Torino	425 TO

Gli eventuali detentori di punzoni riportanti i sopraindicati marchi sono diffidati dall'utilizzarli e sono tenuti a consegnarli alla Camera di commercio di Torino.

20A00451

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 135 dell'8 novembre 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 dicembre 2019.

In conformità al suo art. 11, l'accordo è entrato in vigore il 30 dicembre 2019.

20A00468

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Avviso relativo al comunicato concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo di un fosso del reticolo minore sito nel Comune di Calvisano.

Gli identificativi catastali dell'immobile *ex* alveo di un fosso del reticolo minore citati nel decreto in data 21 novembre 2019, n. 422, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 10 dicembre 2019, n. 1-3601 rispetto a quanto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 in data 23 dicembre 2019 sono corretti così come segue: al C.T. del Comune di Calvisano foglio 24 particelle numeri 761 e 762.

20A00452

Avviso relativo al comunicato concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo del fiume Serio con sovrastanti porzioni di fabbricati sito nel Comune di Ghisalba.

Gli identificativi catastali dell'immobile in oggetto citati nel decreto in data 21 novembre 2019, n. 423, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 6 dicembre 2019, n. 1-3593 rispetto a quanto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 in data 21 dicembre 2019 sono corretti così come segue: al C.T. del Comune di Ghisalba (BG) foglio 9, particelle numeri 5184-5185-5186-5187 e al C.F. del Comune di Ghisalba (BG) al foglio 8, particelle numeri 5185-5186-5187.

20A00453

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Rosolini.

Il Comune di Rosolini (SR) con deliberazione n. 51 del 23 ottobre 2019 ha fatto ricorso alla procedura di risanamento finanziario, prevista dall'art. 246 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 2019, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone del dott. Antonio Maria Caputo, della dott.ssa Marinella Iacolare e del dott. Carmelo La Paglia, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

20A00456

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune Belvedere Marittimo.

Il Comune di Belvedere Marittimo (CS) con deliberazione n. 71 del 30 ottobre 2019 ha fatto ricorso alla procedura di risanamento finanziario, prevista dall'art. 246 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 2019, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone del dott. Vincenzo Aloe, della dott.ssa Antonietta Chiellino e del dott. Antonio Coscarelli, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

20A00457

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Calvi Risorta.

Con il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 novembre 2016, è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Calvi Risorta (CE), nelle persone del dott. Giuseppe Di Cicco, della dott.ssa Carmelina Vargas e della dott.ssa Rosaria Di Lollo.

Il suddetto dott. Giuseppe Di Cicco ha rassegnato le dimissioni dall'incarico.

Con il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 dicembre 2019, la sig.ra Marilena Petrone è stata nominata, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, componente della commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune, in sostituzione del dott. Giuseppe Di Cicco.

20A00458

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicazione della Commissione europea relativa alla «Modifica ordinaria» del disciplinare di produzione della DOP «Valsusa».

Si rende noto che sulla G.U.U.E. n. C/427 del 19 dicembre 2019 è stata pubblicata la comunicazione della Commissione europea relativa all'approvazione della «modifica ordinaria», che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Valsusa», avvenuta con decreto ministeriale 7 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 198 del 14 agosto 2019.

La predetta pubblicazione della Commissione europea è accessibile al seguente link: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/

Pertanto, ai sensi dell'art. 17, comma 7, del regolamento (UE) n. 33/2019, a decorrere dalla citata data di pubblicazione del 19 dicembre 2019 nel sistema di informazione della Commissione europea la «modifica ordinaria» in questione è applicabile sul territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Valsusa» consolidato con la predetta «modifica ordinaria» è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero all'apposita Sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625

20A00454

Comunicato relativo alla domanda di modifica della denominazione registrata «PATATA DE GALICIA / PATACA DE GALICIA».

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C 434 del 27 dicembre 2019 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «Patata De Galicia / Pataca De Galicia» presentata dalla Spagna ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Ortofrutticoli e cerali, freschi o trasformati», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it - PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

20A00455

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Mitterberg».

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, ai sensi della citata legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013, conformemente alle indicazioni diramate con la circolare ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva nota integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 5 dicembre 1995, con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Mitterberg» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale è stato approvato il disciplinare consolidato della IGP «Mitterberg»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta IGP;

Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della Provincia autonoma di Bolzano su istanza del Consorzio di tutela vini Alto Adige con sede in via Crispi n. 15, Bolzano, intesa ad ottenere talune modifiche al disciplinare di produzione della IGP dei vini «Mitterberg», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Provincia autonoma di Bolzano;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 24 ottobre 2019, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a IGP «Mitterberg»;

Considerato altresì che ai sensi del citato regolamento UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie» e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, per le modifiche «minori», che non comportano variazioni al documento unico;

Ritenuto tuttavia di dover provvedere, preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della modifica «ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, nelle more dell'adozione del richiamato decreto procedurale e conformemente alle indicazioni di cui alla richiamata circolare ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva integrazione, alla pubblicizzazione della proposta di modifica in questione per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni;

Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della IGP dei vini «Mitterberg»;

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali Ufficio PQAI IV, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI «MITTERBERG».

Al disciplinare di produzione della Indicazione geografica tipica dei vini «Mitterberg» sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2 - Base ampelografica, al paragrafo 2, viene cancellata la dicitura «anche nella tipologia frizzante» e l'ultimo paragrafo: «i vini a indicazione geografica tipica Mitterberg, con la specificazione di uno o due dei vitigni sopra indicati possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante», è sostituito con il seguente:

«I vini ad indicazione geografica tipica "Mitterberg", con o senza specificazione di uno o due dei vitigni sopra indicati, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante o passito.»;

b) all'art. 4 - Norme per la viticoltura, è inserito il seguente paragrafo, relativo alle condizioni ambientali e di coltura dei vigneti:

«Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a IGT "Mitterberg" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.»;

c) all'art. 6 - Caratteristiche al consumo dei vini, è eliminata la tipologia Novello; inoltre, per la tipologia Passito è stato innalzato il parametro del titolo alcolometrico volumico totale minimo da 14,00% a 16,00% vol. e quello del titolo alcolometrico volumico effettivo da 7,00% ad almeno 9,00% vol.

d) l'allegato 1 del disciplinare - Elenco dei vitigni idonei alla coltivazione per l'ottenimento dei vini a IGT Mitterberg, è integrato con le varietà: Solaris, Souvignier Gris, Muscaris, Johanniter.

20A00463

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo all'avvenuta pubblicazione del decreto direttoriale del 23 dicembre 2019 che proroga al 31 dicembre 2020 il termine entro cui la certificazione dei centri di trasferimento tecnologico è rilasciata da Unioncamere attraverso una propria struttura tecnica nazionale.

Si comunica che il 23 dicembre 2019 è stato emanato il decreto del direttore generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese che proroga al 31 dicembre 2020 il termine entro cui la certificazione dei centri di trasferimento tecnologico è rilasciata da Unioncamere attraverso una propria struttura tecnica nazionale, nelle more dell'accreditamento degli enti di certificazione nazionali ad operare in conformità al decreto del direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese del 22 dicembre 2017 che definisce i criteri e gli indicatori necessari per la certificazione dei centri di trasferimento tecnologico industria 4.0 da parte degli enti di certificazione nazionale accreditati.

Detto provvedimento è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

20A00511

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-020) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00